



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

composta dai magistrati

Salvatore CHIAZZESE

Presidente

Gaspere RAPPA

Giudice relatore

Raimondo NOCERINO

Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA N. 137/2026

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. **70049** del registro di

Segreteria, promosso dalla Procura regionale nei confronti di:

1. GRECO Lucio Cristoforo (C.F. GRCCST58A16D960J) nato a Gela (CL) il 16.01.1958, rappresentato e difeso, per mandato in calce alla

memoria di costituzione, dall'avv. Girolamo Rubino (C.F.

RBNGLM58P02A089G; PEC: girolamorubino@pec.it; fax:

091/8040219) sia unitamente che disgiuntamente all'avv.

Massimiliano Valenza (C.F.: VLNMSM81C10G273Z; PEC:

avv.valenza@pec.giuffre.it; fax 091/8040219) e all'avv. De Marco

Capizzi Rosario (C.F. DMRRSR90P23A089G; fax 091804219; PEC:

avv.demarcocapizzi.rosario@pec.it), ed elettivamente domiciliato in

Palermo nella Via Oberdan n. 5 presso lo studio dell'avv. Girolamo

Rubino.

2. DEPETRO Alberto (C.F. DPTLRT64D30C927Q) nato a Comiso (RG)

il 30.04.1964, rappresentato e difeso dal prof. avv. Agatino Cariola,

(C.F. CRLGTN61S08C351Q), per mandato in calce alla memoria di costituzione ed elettivamente domiciliato presso lo studio del suddetto procuratore legale in Catania nella via G. Carnazza n. 51, con indicazione per le comunicazioni e notificazioni del seguente indirizzo PEC: agatino.cariola@pec.ordineavvocaticatania.it.

3. DIVONO Giovanna (C.F. DVNGNN54C63F184O), nata a Mezzojuso (PA) il 23.3.1954 e residente in Palermo alla Via E. Amari n. 106, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giovanni Immordino (C.F. MMRGNN62A23B429H; PEC: giovanniimmordino@pec.it) e Giuseppe Immordino (C.F. MMRGPP63P18B429G; PEC: giuseppeimmordino@pec.it), giusta procura rilasciata nella fase preprocessuale.

Esaminati gli atti e i documenti di causa.

Uditi, nella pubblica udienza del 4 marzo 2026, il Giudice relatore Gaspare Rappa, il Pubblico Ministero nella persona del SPG Vincenzo Liprino, gli avv.ti Massimiliano Valenza e Girolamo Rubino per il convenuto Greco, l'avv. Agatino Cariola per il convenuto Depetro e l'avv. Giovanni Immordino per la convenuta Divono.

Ritenuto in

FATTO

I. La Procura regionale presso questa Sezione giurisdizionale con atto di citazione del 24 luglio 2025 conveniva in giudizio i soggetti indicati in epigrafe per sentirli condannare al pagamento della somma complessiva di euro 383.902,00 oltre rivalutazione ed interessi legali, in favore del Comune di Gela (CL), nonché al pagamento delle spese di

giustizia, queste ultime in favore dello Stato, per il danno erariale

derivante dal soccorso finanziario nei confronti di Ghelas Multiservizi

Spa, società in house del suddetto Ente locale.

La contestazione erariale era formulata, in via principale, a titolo di

dolo e in solido nei confronti dei convenuti Greco e Depetro e a titolo

di colpa grave nei confronti della convenuta Divono e, in via

subordinata, a titolo di colpa grave nei confronti di tutti e tre i

convenuti con ripartizione del danno contestato nella misura del 60%

nei confronti del convenuto Greco, nella misura del 30% nei confronti

del convenuto Depetro e nella misura del 10% nei confronti della

convenuta Divono.

II. Il Pubblico Ministero rappresentava che il procedimento istruttorio

traeva origine dalla denuncia di danno erariale del 03.11.2021 con cui

la Sezione regionale di controllo (SRC) per la Regione Siciliana di

questa Corte trasmetteva la deliberazione n. 131/2021/PRSP relativa,

fra l'altro, alla violazione da parte del Comune di Gela del divieto di

soccorso finanziario con riferimento alla partecipata in house Ghelas

Multiservizi Spa.

II.a. Il P.M. rilevava che la suddetta società aveva registrato un

risultato negativo per tre esercizi consecutivi [1) anno 2016: euro -

50.702; 2) anno 2017: euro - 89.731; 3) anno 2018: euro - 370.962] cosa

che manifestava una gestione ordinaria non equilibrata tanto che

nell'assemblea dei soci del 04.12.2019 di approvazione del bilancio

dell'esercizio 2018 era stato deciso di ricapitalizzare la società

utilizzando il fondo perdite accantonato dal Comune di Gela in modo

da coprire interamente le perdite del 2018 e le perdite 2017 per l'importo di euro 12.940 non coperto dalle risorse disponibili. La Procura evidenziava che nella suddetta assemblea il Comune di Gela, socio unico, era rappresentato dal sindaco *p.t.*, avv. Lucio Cristoforo Greco, il quale aveva espresso voto favorevole alla proposta, ed era presente anche il responsabile del servizio finanziario del Comune, dott. Alberto Depetro.

Il P.M. riportava che il consiglio comunale con del. n. 93 del 24 ottobre 2019, in sede di approvazione del rendiconto del 2018, aveva proceduto all'accantonamento al fondo perdite società partecipate della somma di euro 500.000,00 nonostante il bilancio di Ghelas del 2018 non fosse stato ancora approvato.

Successivamente, su proposta del responsabile finanziario e suo parere di regolarità tecnica e contabile, con deliberazione G.M. n. 11 del 28 gennaio 2020 avente ad oggetto "Determinazione quote di Avanzo vincolato e accantonato presunto al 31/12/2019, variazione di Bilancio 2019-2021 per l'esercizio 2020 con applicazione parziale del suddetto avanzo di amministrazione vincolato e accantonato presunto al 31/12/2019" veniva disposto "l'utilizzo delle somme accantonate al Fondo copertura perdite società partecipate per far fronte alle perdite che si sono registrate nel bilancio della società partecipata Ghelas Multiservizi S.p.A. al 31/12/2018 di € 370.962".

Infine, con delibera del consiglio comunale n. 107 del 22.09.2020 veniva disposto il riconoscimento del debito fuori bilancio derivante dalla ricapitalizzazione della società partecipata Ghelas Multiservizi con il

parere di regolarità tecnica e contabile del responsabile del servizio finanziario, Alberto Depetro, secondo cui tale scelta era giustificata in ragione del carattere episodico delle perdite al 31.12.2018, in quanto già nel 2019 non si registravano ulteriori perdite. Su tale proposta si esprimeva in senso favorevole anche il Collegio dei revisori del Comune, il quale invitava il Segretario generale dell'ente "ad attivare tutte le procedure necessarie a verificare l'esistenza di eventuali responsabilità". Sul punto il P.M. evidenziava che non seguiva da parte di quest'ultimo nessuna iniziativa in tal senso pur in presenza dei relativi presupposti.

In ultimo, si rappresentava che il successivo 2 ottobre 2020 il responsabile del Servizio finanziario impegnava e liquidava la somma di euro 383.902,00 a copertura delle perdite della società Ghelas.

L'Ufficio requirente prospettava la mancata elaborazione da parte del Comune di una programmazione dell'attività della Società Ghelas Multiservizi, dal momento che negli anni successivi ai fatti di causa l'Ente locale aveva proceduto a stipulare contratti di servizio spesso a carattere infrannuale in ragione delle sue difficoltà di bilancio, rendendo così impossibile qualsivoglia pianificazione, e la sussistenza di un gravissimo quadro dei rapporti tra l'Ente locale e la propria controllata in violazione dei principi di buona amministrazione cosa che sarebbe comprovata anche dal contenzioso attivato nel 2019 dalla Società contro il Comune per il mancato pagamento dei servizi resi.

II.b. Il P.M. poi passava ad illustrare la situazione della Ghelas Multiservizi Spa quale ente in house del Comune di Gela che eroga

servizi unicamente a favore dell'ente locale in forza di apposito contratto di servizio cosa che comporta una predeterminazione rigida delle entrate con conseguente necessità di predeterminazione precisa dei costi al fine di evitare risultati negativi e l'adozione in corso di esercizio degli eventuali interventi necessari a riequilibrare.

L'Ufficio requirente prospettava che la Società presentava una gestione squilibrata come comprovato dal fatto che negli anni dal 2015 al 2018 il costo del lavoro aveva assorbito quasi integralmente il valore della produzione e dalla circostanza che l'effettivo accantonamento delle somme per TFR era avvenuto solo dall'aprile 2018 a cui si aggiungeva il fatto che negli anni i corrispettivi per i servizi prestati non erano stati versati integralmente dal Comune e che il risultato positivo del bilancio del 2023 era dipeso dalla mancata svalutazione dei crediti verso il Comune nonostante il suo stato di dissesto da novembre 2023.

A tal proposito il P.M. evidenziava che dalle relazioni degli amministratori della Società ai bilanci degli esercizi dal 2017 al 2023 emergeva che la Società era nell'impossibilità di rendere un servizio efficiente ed economico in quanto l'importo del contratto di servizio non era fissato in base al principio di concorrenza ma alla luce del fabbisogno di Ghelas Multiservizi e della disponibilità del Comune di Gela.

Secondo l'Attore pubblico, quindi, a fronte di perdite di esercizio di importo superiore a mezzo milione di euro l'unica iniziativa assunta dal Comune era stata l'accollo alla collettività dei risultati negativi, in violazione della regola sulla limitazione di responsabilità e sul divieto

di soccorso finanziario di cui all'art. 14, co. 5 D.lgs. 175/2016, già previsto dall'art. 6, co. 19 d.l. 78/2010.

Sul punto la Procura regionale richiamava gli arresti dottrinari e giurisprudenziali elaborati prima dei fatti di causa e compendati nella segnalazione di danno che aveva dato origine al procedimento secondo cui l'Ente partecipante deve accertare la sussistenza di un interesse obiettivo a sostenere finanziariamente la società partecipata con particolare riferimento alla sostenibilità finanziaria della stessa e alla convenienza rispetto a modelli gestionali alternativi (quale, ad esempio, il ricorso al mercato) senza che tale principio possa essere scalfito dall'obbligo di accantonamento contabile a fronte delle perdite delle partecipate e dagli obblighi di ricapitalizzazione *ex art. 2447 c.c.* per come richiamati dall'art. 14, co. 5 TUSP, che comunque non ammetteva la ricapitalizzazione al di sopra del minimo di legge come avvenuto nel caso di specie. A tal proposito era evidenziato che a fine 2018 la Società aveva un patrimonio netto pari a euro 16.000 sicché sarebbe stato sufficiente deliberare la riduzione del capitale sociale a euro 10.000 e la sua trasformazione in Srl.

L'Ufficio di Procura argomentava poi che in materia di affidamento in house sussiste un obbligo di motivazione rafforzata ai sensi dell'art. 192, co. 2 del D.lgs. 175/2016 e che nel caso di specie gli stessi amministratori di Ghelas Multiservizi Spa avevano a più riprese evidenziato non solo che le condizioni della società non rendevano possibile effettuare alcun raffronto con altri operatori di mercato, ma soprattutto che la società non era in grado di adempiere alla propria

funzione in quanto il costo del personale assorbiva praticamente il valore della produzione. Secondo l'Ufficio requirente il Comune prima aveva continuato ad iniettare nella Società risorse di rilevantissimo importo in spregio a qualsiasi logica di buona amministrazione e poi si era fatto carico delle perdite maturate in violazione di quanto previsto dalla legge.

III. La Procura, quindi, prospettava che l'esborso monetario del Comune di Gela per euro 383.902,00 costituiva danno erariale da imputare in via principale a titolo di dolo al sindaco *p.t.* Cristoforo Lucio Greco per avere votato nell'assemblea della società del 04.12.2019 in favore del contestato accollo delle perdite di Ghelas Multiservizi e al responsabile *p.t.* del servizio finanziario Alberto Depetro per avere firmato tutti i pareri di regolarità tecnica e contabile a sostegno di tale operazione non consentita. L'imputazione a titolo di dolo era motivata dalla chiarezza del quadro normativo per come interpretato dalla dottrina e dalla giurisprudenza e dal profilo professionale dei due soggetti interessati in quanto il sig. Greco era un avvocato e il sig. Depetro era un dottore commercialista per cui gli stessi erano in possesso di professionalità che avevano consentito di rappresentarsi e volere quanto vietato dalla legge.

In via sussidiaria il suddetto danno era contestato anche al segretario generale *p.t.* del Comune Giovanna Divono per avere omesso con gravissima negligenza di dare seguito a quanto indicato dal Collegio dei revisori in merito all'accertamento delle responsabilità per la situazione della Ghelas.

I sigg. Greco e Depetro erano costituiti in mora con atto notificato il 21 gennaio 2025.

Con invito a dedurre del 14 febbraio 2025 notificato in pari data ai convenuti Greco e Depetro e in data 20 febbraio 2025 alla convenuta Divono, i suddetti presunti responsabili erano invitati ad esercitare le loro facoltà difensive preprocessuali. Tutti si avvalevano delle facoltà difensive e il sig. Depetro era audito in data 8 aprile 2025.

Tali deduzioni difensive non erano ritenute dal P.M. idonee a superare le contestazioni preliminari, per cui seguiva l'atto di citazione nel quale l'Attore pubblico controdeduceva quanto segue.

III.a. In primo luogo, il P.M. prospettava che la crisi in cui si era trovata Ghelas Multiservizi non era stata passeggera e occasionale e non era stata rimossa a seguito del contestato soccorso finanziario cosa che sarebbe dimostrata dal fatto che nel 2019 Ghelas non riusciva ad approvare il bilancio d'esercizio 2018 perché le reiterate perdite avevano consumato pressoché integralmente riserve e capitale sociale e nel 2025 Ghelas non riusciva ad approvare il bilancio 2024 perché l'enorme esposizione creditoria verso il Comune, se oggetto anche solo di parziale svalutazione, avrebbe eroso pressoché integralmente il capitale sociale e le riserve.

Secondo il P.M non erano mai state rimosse (o comunque non nel 2019) le cause alla base dell'impossibilità di Ghelas di funzionare regolarmente che derivavano dalla mancanza di pianificazione dell'ente proprietario, dall'incapacità di quest'ultimo, non a caso in situazione di dissesto, di provvedere al regolare adempimento delle

proprie obbligazioni nei confronti della Società, dal mancato esercizio del controllo analogo e, per conseguenza, dall'omesso controllo sui servizi resi e sull'efficienza, efficacia ed economicità dell'attività di Ghelas, cosa che si riverberava sulla estrema conflittualità tra il Comune e la sua partecipata che contrastava con la natura di società *in house* di quest'ultima e con ogni regola di buona amministrazione.

A tal proposito la Procura richiama la nota del 21.07.2025 del Segretario generale *p.t.* del Comune rappresentando che la Società aveva accumulato nell'arco di 4 anni crediti verso il Comune per euro 975.271,14 di cui almeno euro 192.144,18 quali crediti soggetti al dissesto con alta probabilità di recupero non integrale ed euro 783.126,96 quali crediti non soggetti al dissesto per cui la situazione rischiava di precipitare in una situazione analoga a quella oggetto di soccorso.

In particolare, il P.M. evidenziava le seguenti circostanze critiche che attesterebbero l'assenza di risanamento della Società nel periodo successivo al soccorso finanziario quando il sig. Greco era sindaco del Comune di Gela e il sig. Depetro responsabile del servizio finanziario:

- solo nel 2025 era stato sottoscritto il nuovo contratto di servizio;
- fino al 2025 non risultava esercitato il "controllo analogo" dell'Ente locale su Ghelas;
- non era stata svolta la ricognizione per il 2021 e per il 2022 delle società partecipate dal Comune;
- i due enti esponevano valori diversi nelle scritture contabili delle rispettive poste debitorie e creditorie.

Riguardo ai crediti vantati da Ghelas nei confronti del Comune per fatti precedenti al 2024 quando i due convenuti Greco e Depetro erano ancora in servizio presso l'Ente locale venivano articolate le seguenti considerazioni.

1) Crediti per euro 192.144,18 oggetto della domanda di insinuazione nel dissesto, che erano riferiti ad attività eseguite nel corso degli anni 2020 e 2021 ed alle conseguenti fatture, regolarmente emesse, registrate e accettate dal Comune di Gela, anche se rimaste insolute.

2) Crediti per euro 369.454,49 relativi all'erogazione di una serie di servizi ultronei rispetto a quelli contrattualmente pattuiti prestati nel 2021 in conseguenza anche della persistenza della pandemia da COVID-19 e fatturati in data 17.04.2025 per i quali il Comune di Gela non aveva mai autorizzato l'emissione delle relative fatture né avviato l'iter procedurale relativo al riconoscimento ed al conseguente pagamento. Secondo la Procura tali crediti non sarebbero opponibili all'Ente locale in assenza di un contratto in forma scritta e di una regolarizzazione contabile *ex art. 191 TUEL* e comunque erano soggetti alla procedura del dissesto.

3) Crediti per euro 65.823,25 relativi a servizi prestati nel 2022 riferibili per la maggior parte al servizio di sosta a pagamento per i quali sussistevano dubbi sulla effettiva transazione e sull'entità del credito considerato che il servizio di sosta era stato affidato ad altra Società da metà del 2022 senza alcun costo per il Comune.

4) Crediti per euro 215.760,54 relativi alla riduzione unilaterale disposta dal Comune in occasione delle diverse proroghe

dell'affidamento *in house* disposte tra il dicembre 2023 e il novembre 2024. Il P.M. sul punto evidenziava che, prima della stipulazione del nuovo contratto di servizio per il 2025, l'importo contrattualmente assegnato a Ghelas Multiservizi prescindeva dalla puntuale individuazione dei costi unitari dei servizi erogati e dal confronto con il mercato in quanto il corrispettivo previsto veniva stabilito *a forfait* in base alla necessità della partecipata e non alla rilevazione dei servizi erogati. Inoltre, era evidenziato che l'importo ridotto del corrispettivo annuale pari a euro 3.258.787,28 corrispondeva sostanzialmente a quello previsto dal nuovo contratto di servizio del 2025 (euro 3.396.694,36) considerata l'intervenuta inflazione mentre il corrispettivo previsto in precedenza per un importo di euro 3.546.468,00 era di gran lunga più elevato per cui un eventuale riconoscimento del maggiore corrispettivo per i suddetti periodi di proroga potrebbe apparire un ulteriore soccorso finanziario nei confronti della partecipata.

5) Crediti per euro 132.088,68 derivanti dal mancato pagamento dei servizi erogati nel 2024 che, non essendo stati confermati dal Comune, parrebbero insussistenti.

In ultimo, il P.M. contestava che i suddetti crediti fossero stati iscritti nelle scritture contabili di Ghelas al loro valore nominale considerato l'intervenuto dissesto del Comune di Gela con conseguente impossibilità di avviare e continuare procedure esecutive e sospensione di interessi e rivalutazione per i debiti insoluti *ex art. 248* del TUEL e i dati medi dei pagamenti offerti dagli enti in dissesto pari

a circa il 40%-50% del valore nominale dei debiti.

Secondo la Procura regionale in applicazione dei principi di prudenza, trasparenza e di accountability vista la natura di società pubblica di Ghelas, quest'ultima avrebbe dovuto dare evidenza di tutti gli eventi che incidono negativamente sul suo patrimonio pur non essendo obbligata ad applicare il criterio del costo ammortizzato con il tempo (attualizzazione) *ex art. 2426 co. 1 n. 8 c.c.* e del relativo principio contabile OIC n. 15 visto che la società redigeva un bilancio in forma semplificata.

III.b. In secondo luogo, con riferimento all'argomento difensivo sulla natura meramente contabile della perdita di Ghelas, il P.M. deduceva che non vi era alcuna prova del fatto che nel 2018 la società avesse fatturato meno rispetto ai servizi resi ribadendo che le perdite derivano dalla strutturale incapacità di coprire integralmente i costi dei fattori produttivi senza che fossero venute in rilievo nel periodo poste straordinarie e con una situazione di squilibrio economico perdurata negli anni successivi. Inoltre, non rilevarebbe l'invarianza dei costi sostenuti nel periodo da Ghelas considerato che si era determinata una profonda crisi generale sia dell'Ente controllante che della partecipata con interventi estemporanei (privi di un'analisi complessiva di sostenibilità) di trasferimento delle scarse risorse per fronteggiare le più impellenti necessità che non erano stati risolutivi tanto che il Comune era in dissesto e la Società controllata non riusciva ad approvare il bilancio nei termini di legge.

In terzo luogo, con riferimento alla qualificazione dell'operazione

contestata come una semplice ricapitalizzazione imposta dalla legge per rispettare il minimo di legge del capitale sociale previsto per le società per azioni, il P.M. evidenziava che l'immissione di nuove risorse nella società non è un atto obbligatorio per i soci in quanto essi possono sempre deliberare la liquidazione dell'ente e la decisione da adottare va presa alla luce di una preventiva valutazione delle ragioni della crisi perdurante e di un preventivo piano di rilancio non presenti nella fattispecie. In ogni caso, sia che l'operazione contestata fosse qualificata come aumento di capitale o come trasferimento straordinario, essa era comunque vietata dalla legge.

In quarto luogo, con riferimento all'argomento di dovere ripristinare il capitale sociale nell'ammontare originariamente previsto (euro 400.000,00) pur superiore al minimo di legge in quanto finalizzato a garantire il regolare funzionamento della società, il P.M. controdeduceva che Ghelas Multiservizi non era soggetta a requisiti prudenziali di capitale e non sopportava rischi tipici delle imprese per cui una immissione di risorse così sovrabbondante serviva solo a coprire la perdurante *mala gestio* dei rapporti tra società in house ed ente controllante (contestazioni sui servizi e sui corrispettivi, ritardi nei pagamenti, ecc.).

In quinto luogo, con riferimento all'argomento difensivo di considerare la ricapitalizzazione quale integrazione del costo del servizio sottostimato negli anni, il P.M. controdeduceva l'impossibilità di una integrazione *ex post* dei corrispettivi in quanto la Società doveva agire in modo da assicurare secondo efficienza che la struttura di costo

fosse costantemente coerente con il profilo predeterminato dei ricavi considerato che la valutazione di convenienza tra ricorso al mercato e ricorso all'*in house* fatta dall'ente ha come base il costo del servizio contrattualmente fissato senza considerare future occulte integrazioni.

In sesto luogo, con riferimento all'argomento della necessità di tutelare i livelli occupazionali e i servizi resi da Ghelas Multiservizi, il P.M. controdeduceva sulla necessità di distinguere tra il consentito sostegno dei lavoratori delle imprese in crisi e quello vietato alle imprese per ragioni di concorrenza per cui per le imprese in crisi andava evitata ogni forma di accanimento finanziario permettendo la loro fuoriuscita dal mercato per lasciare spazio alle imprese sane ben potendo i lavoratori essere tutelati con clausole contrattuali che imponessero ai nuovi affidatari di assorbire i lavoratori già impiegati nel servizio.

In settimo luogo, con riferimento all'argomento sull'assenza dell'elemento soggettivo, il P.M. evidenziava che la questione controversa era di tipo civilistico in quanto riguardava le conseguenze sul patrimonio della società delle reiterate perdite e degli obblighi che ne conseguono sulla base della disciplina di riferimento anche codicistica evidenziando che il divieto di capitalizzazione era contenuto in una norma di rango primario. Secondo la Procura ne conseguiva che, se non fosse stato ritenuto sussistente l'elemento del dolo, comunque la condotta illecita era imputabile a titolo di colpa grave avendo gli invidati Greco e Depetro agito con la massima imperizia e imprudenza senza avere svolto i necessari approfondimenti economico-giuridici e investendo risorse pubbliche

in una attività ad altissimo rischio e in palese violazione dei divieti di legge.

In ottavo luogo, sulla prospettata responsabilità di soggetti non invitati, il P.M. controdeduceva che i possibili corresponsabili dovevano essere individuati sulla base del *petitum* e della *causa petendi* in quanto la contestazione attorea riguardava il divieto di soccorso finanziario a favore di Ghelas Multiservizi, che costituisce una *species* del più ampio *genus* della *mala gestio* dei diritti del socio positivizzata dal legislatore e non già la responsabilità degli amministratori per *mala gestio* della società, per cui gli amministratori e i sindaci di quest'ultima non potevano essere chiamati a rispondere della *mala gestio* dell'esercizio dei diritti del socio. Sul punto era evidenziato che gli invitati non avevano mai denunciato ipotesi di *mala gestio* della partecipata con riferimento al periodo in cui si erano registrate le reiterate perdite per cui non era possibile invocare dagli stessi la concorrente responsabilità di soggetti nei cui confronti l'azione sociale di responsabilità non era più esercitabile in ragione del decorso del termine prescrizione di cui all'art. 2393 c.c. La Procura aggiungeva che non era neanche invocabile la responsabilità del consiglio comunale in quanto quest'ultimo con la delibera n. 93/2019 si era limitato a disporre un accantonamento dovuto *ex lege* in un'ottica prudentiale al fondo perdite partecipate senza alcun obbligo di ricapitalizzazione.

In ultimo, con riferimento alla dedotta assenza di qualunque profilo di responsabilità in capo al Segretario generale Divono in servizio dal 12

agosto 2019 al 31 marzo 2021 stante la denuncia di danno della Sezione di controllo della Corte dei conti che avrebbe in radice evitato lo spirare del termine prescrizione e la mancanza di interesse ad agire del P.M. visto che la prescrizione non è rilevabile d'ufficio, il P.M. evidenziava che essa era stata "incaricata di appurare l'eventuale responsabilità degli amministratori di Ghelas Multiservizi nella genesi delle perdite e non già degli amministratori del Comune nella gestione della partecipazione" e aveva "radicalmente trascurato l'incarico ricevuto omettendo di verificare le ragioni alla base delle reiterate perdite". Sul punto la Procura regionale aggiungeva che l'azione di responsabilità degli amministratori della società era ormai irrimediabilmente prescritta giacché ai sensi dell'art. 2393 c.c. l'azione sociale di responsabilità può essere esercitata entro cinque anni dalla cessazione dell'amministratore dalla carica e dagli atti emergeva che tutti gli amministratori in carica negli anni in cui si erano verificate le perdite non erano più in carica da più di cinque anni sicché l'azione di responsabilità del Comune di Gela nei loro confronti era ormai ampiamente prescritta, cosa che renderebbe attuale e concreto l'interesse ad agire della Procura visto che la Divono si era radicalmente disinteressata di indagare le cause delle rilevanti perdite societarie, attività per la quale era stata specificamente incaricata. Secondo l'Ufficio requirente la condotta della sig.ra Divono era quanto meno gravemente colposa per avere radicalmente omissso ogni approfondimento sulle responsabilità degli amministratori di Ghelas, come invece chiestole dall'organo di controllo.

III.c. Sulla base di tali considerazioni la Procura regionale disponeva

la citazione in giudizio dei sigg. Greco Lucio Cristoforo, Depetro

Alberto e Divono Giovanna per vederli condannare al risarcimento del

danno di euro 383.902,00, in pregiudizio del Comune di Gela, oltre

rivalutazione ed interessi legali ripartito nei termini già illustrati.

IV. A seguito del deposito dell'atto di citazione la Presidente della

Sezione fissava l'udienza di discussione per il 4 febbraio 2026 poi

rinvia d'ufficio al 4 marzo 2026 con termine del 12 febbraio 2026 per

la costituzione tempestiva dei convenuti e il deposito di memorie e

documenti in Segreteria.

V. Con memoria trasmessa il 15 gennaio 2026 si costituiva in giudizio

il convenuto Depetro con il patrocinio dell'avv. Agatino Cariola.

In primo luogo, la difesa del convenuto contestava che le perdite di

Ghelas Multiservizi Spa sarebbero state oggetto di soccorso finanziario

vietato dal testo unico cd Madia visto che le perdite per gli anni 2016

(€ 50.702,00), 2017 (€ 89.731,00) e 2018 (€ 370.962,00) ammontavano ad

€ 511.395,00 per cui non era avvenuto il ripiano delle suddette perdite

ma la ricostituzione del capitale sociale, che a seguito delle perdite

subite nell'anno 2018 si era abbassato ad € 16.098,00 cioè sotto il

minimo legale. Sul punto era evidenziato che le perdite del 2016 e del

2017 erano state quasi totalmente assorbite dai fondi di riserva

disponibili nel capitale netto della società, ad eccezione dell'importo di

€ - 12.940,00 che, unito alla perdita del 2018 di € - 370.962,00, portava

all'importo complessivo di € - 383.902,00.

Il capitale sociale della società di € 400.000,00 si era ridotto al 31

dicembre 2018 ad € 16.098,00 ed era necessario ricapitalizzare la società alla stregua della disciplina codicistica di cui all'artt. 2446 e 2447 non derogati per le società pubbliche, evidenziando che l'art. 2327 c.c. stabilisce per tutte le società per azioni un capitale non inferiore a euro 50.000,00.

Secondo la difesa del convenuto il Comune di Gela, per ottemperare ad un dettato normativo, aveva sostanzialmente operato la ricapitalizzazione della società con la somma di € 383.902,00 per riportare il capitale sociale all'iniziale importo di € 400.000,00 e non erano state affatto ripianate le perdite che ammontavano complessivamente ad € 511.395,00. Si aggiungeva che non si era ricostituito il capitale sociale con il minimo legale di € 50.000,00 in quanto tale cifra irrisoria sarebbe stata irrisoria per gestire un volume di ricavi annuo di € 3.400.000,00, che costantemente veniva amministrato da Ghelas Mutiservizi spa e che la somma di € 400.000,00 anche se contenuta serviva a fare ripartire la nuova gestione che con il 2019 aveva visto l'elezione di un nuovo Sindaco (avv. Greco) e di un nuovo amministratore della Ghelas (ing. Trainito).

Con riferimento all'art. 14 del TUSP che collega il ripiano delle perdite ad un piano di ristrutturazione aziendale comprovante la sussistenza di concrete prospettive di recupero era evidenziato che il nuovo amministratore della Ghelas (ing. Trainito) aveva presentato un "Piano Industriale 2020-2022", trasmesso al consiglio comunale in data 27.12.2019 e richiamato anche nella nota prot. n. 305 del 20.01.2020 con cui la Società aveva chiesto al Comune di Gela la ricapitalizzazione a

seguito delle perdite subite. Eera dedotto che le perdite 2016-2017-2018 erano state un fatto episodico e che nelle annualità successive dal 2019 in poi la Ghelas Multiservizi Spa non aveva registrato altre perdite.

Inoltre, la difesa del resistente richiamava il contesto storico in cui erano maturate le perdite, in particolare quello relativo all'esercizio 2018 in un momento storico di "vuoto amministrativo" in quanto a settembre 2018 era stata votata la sfiducia al sindaco Messinese ed era subentrato un Commissario straordinario (il Colonnello della GdF Arena) e in quel periodo l'amministrazione della società partecipata Ghelas aveva come legale rappresentante il Presidente del Collegio sindacale mentre solo il 27 novembre 2018, con determina del C.S. era stato designato quale amministratore unico l'avv. Giovanni Fidone

Secondo il convenuto la perdita del 2018 per € 370.962,00 era derivata da una minore fatturazione di ricavi fatti dalla società per un importo pari ad € 2.986.097,00 nonostante lo stanziamento del bilancio di previsione del Comune anche per l'anno 2018 fosse di € 3.718.329,00 per i servizi che dovevano essere resi dalla Ghelas spa verso l'Ente locale. A tal proposito era evidenziato che i ricavi fatturati negli anni erano stati nel 2015 per € 3.277.370,00, nel 2016 per € 3.293.634,00, nel 2017 per € 3.092,059 per cui un fatturato maggiore era possibile anche nell'anno 2018 tanto che il fatturato del 2019 era stato di € 3.132.030,00.

Secondo tale prospettazione la perdita del 2018 era stata dovuta al richiamato vuoto amministrativo verificatosi al Comune di Gela ed al fatto che Ghelas Multiservizi non aveva provveduto a fatturare i servizi resi per cui sarebbe stata espressione di buona amministrazione

“chiudere tra parentesi” quell’esperienza negativa e rilanciare l’attività della Società.

La difesa del convenuto deduceva che non era possibile ipotizzare la liquidazione della società nel 2019 a seguito delle perdite in quanto la società occupava ottanta dipendenti e la loro attività per circa il 70% era svolta a supporto dei servizi istituzionali dell’ente (servizi sociali, tributi, anagrafe, uffici tecnici, ambiente, pubblica illuminazione, ecc.), per cui essi rappresentavano un supporto indispensabile per i servizi istituzionali del Comune di Gela, ormai da anni con un personale assolutamente sottodimensionato per i continui pensionamenti e l’impossibilità di nuove assunzioni.

Inoltre, era evidenziato che l’attività era stata rilanciata anche a mezzo di opportune transazioni per i debiti pregressi dell’Ente locale verso la Società che venivano illustrate in modo specifico.

La difesa del convenuto prospettava, quindi la sussistenza di un interesse pubblico a mantenere in attività Ghelas Multiservizi s.p.a. con conseguente assenza di responsabilità erariale.

In secondo luogo, nella memoria si deduceva che l’Attore non aveva provato la sussistenza dell’elemento psicologico di dolo o di colpa grave in capo al Depetro, atto a fondare la sua responsabilità considerato che la circostanza che il dott. Depetro fosse stato presente all’assemblea di Ghelas Multiservizi Spa del 4 dicembre 2019 non significava nulla a suo carico essendo tale fatto comunque coperto dalla prescrizione quinquennale (atteso che la costituzione in mora era avvenuta soltanto il 21.1.2025).

Con riferimento ai contestati pareri resi sulle delibere oggetto di causa era richiamato il parere favorevole del collegio dei revisori quale prova della convinzione generale assolutamente diffusa presso tutti gli apparati tecnici del Comune di Gela di dovere applicare gli artt. 2447 e 2482 c.c. a cui si riferiva l'art. 14 del decreto Madia, cosa che escluderebbe la "violazione manifesta delle norme di diritto applicabili" quale condizione per l'affermazione di colpa grave *ex art.* 1, co. 1, come modificato dalla l. n. 1/2026.

La memoria concludeva chiedendo in via principale l'accertamento dell'assenza di responsabilità in capo al sig. Depetro e, in via subordinata, ai sensi dell'art. 6 L. n. 1/2026 di affermare la responsabilità del dott. Depetro sulla base delle modificazioni apportate dalla l. n. 1/2026 e comunque limitata all'importo indicato dall'art. 1, co. 1-*octies*, della l. n. 20/1994.

In data 11.02.2026 la difesa del convenuto depositava una memoria integrativa in cui ribadiva che l'art. 14 del D.lgs. 175/2016 faceva salvo l'art. 2447 c.c. sulla ricapitalizzazione cosa che deponeva per l'assenza dell'elemento soggettivo della colpa grave alla luce della nuova riformulazione post L. 1/2026 stante l'assenza di alcuna manifesta violazione delle norme di legge che peraltro non sarebbero state né chiare né precise e anche dei quello del dolo visto che non c'era stato alcun suo arricchimento né altro giovamento.

Erano ribaditi gli argomenti sulla non percorribilità della liquidazione della Ghelas Multiservizi in quanto il Comune avrebbe dovuto "onorare" ugualmente i debiti assunti da quest'ultima nei confronti dei

lavoratori visto che la posizione del Comune era simile a quella dell'appaltatore con applicazione dell'art. 1676 c.c., dell'art. 29 del D.lgs. 276/2003 e dell'art. 90 D.lgs. 81/2008 e la stessa cosa valeva nei confronti dei terzi i quali avrebbero avuto la possibilità di esercitare l'azione surrogatoria *ex art.* 2900 c.c. per i crediti vantati dalla Società. Secondo tale prospettazione il Comune di Gela con l'aumento di capitale sociale aveva risposto per propri debiti nei confronti della società e dei suoi creditori evitando di essere esposto a responsabilità diretta e mantenendo nel frattempo i servizi prestati dalla Società nei confronti della comunità gelese, cosa che escluderebbe anche la sussistenza di un danno erariale vista la maggiore utilità diretta e concreta ricevuta dall'Amministrazione.

Si insisteva per l'esclusione di ogni responsabilità in capo al convenuto Depetro con richiesta di considerare i vantaggi comunque conseguiti dal Comune in una misura addirittura maggiore rispetto alla somma contestata a titolo di danno.

VI. Con nota del 16 gennaio 2026 il P.M. depositava i seguenti documenti con richiesta di autorizzazione alla loro produzione ai sensi dell'art. 11 delle norme di attuazione del c.g.c. dal momento che si trattava di fatti ed elementi successivi al deposito dell'atto di citazione:

- 1) bilancio 2024 della Società Ghelas Multiservizi;
- 2) nota della Commissione straordinaria di liquidazione e allegati la quale trasmetteva la nota del 18 novembre 2025 del Settore lavori pubblici e protezione civile in cui si rappresentava che gli uffici comunali già nel mese di luglio 2025 avevano rifiutato le fatture

relative al 2021 emesse n data 17.04.2025.

Secondo il P.M., considerato che il credito era già stato disconosciuto prima dell'approvazione del bilancio 2024, avvenuta il 30 ottobre 2025, già in sede di bilancio 2024 era necessario disporre l'accantonamento di pari importo indicato dal revisore contabile.

VII. Con memoria trasmessa il 12 febbraio 2026 si costituiva in giudizio la convenuta Divono.

In via preliminare erano ripercorsi i fatti di causa evidenziando che nell'invito a dedurre il P.M. aveva contestato semplicemente una responsabilità sussidiaria cosa che era stata interpretata come riferita alle posizioni degli invitati Greco e Depetro qualora avessero eccepito la prescrizione dell'azione erariale e su questa convinzione erano state svolte le relative difese.

In punto di diritto era eccepita la nullità dell'atto di citazione per violazione dell'art. 87 c.g.c. e per indeterminatezza della *causa petendi* ex art. 86 co. 6 c.g.c. Secondo la difesa della resistente nell'atto di citazione si specificava per la prima volta che la responsabilità della dott.ssa Divono non sarebbe affatto "sussidiaria" a quella dei convenuti in via principale ma alla "eventuale responsabilità degli amministratori di Ghelas" (totalmente estranei al giudizio) i quali dovrebbero rispondere, nella misura del 10%, del contestato danno da illecito soccorso finanziario non perché vi avrebbero dato un concreto apporto causale ma per una loro generica *mala gestio* della municipalizzata cosa che, invece, sarebbe il mero antecedente storico della condotta oggetto di causa. Sul punto la difesa sintetizzava che,

poiché l'azione nei confronti degli amministratori della Ghelas Multiservizi sarebbe prescritta, della loro parte di danno risponderebbe, in via sussidiaria, la dott.ssa Divono in forza dell'invito contenuto nel parere del Collegio dei Revisori, relativo alla delibera che ha disposto il contestato soccorso finanziario (del. CC n. 107 del 22/09/2020).

Secondo la convenuta vi sarebbe stata violazione dell'art. 86, co. 2 lett. e) del c.g.c. per indeterminatezza derivante dalla mancata esposizione nell'atto di citazione dei fatti e delle ragioni di diritto alla base della specifica domanda e dell'art. 87 c.g.c. per mancata corrispondenza tra i fatti della citazione e gli elementi riportati nell'invito a dedurre.

Era dedotto che il fatto storico delle perdite subite dalla municipalizzata negli anni precedenti il soccorso finanziario nell'invito a dedurre sarebbe stato un mero antecedente mentre nell'atto di citazione costituiva l'unico fondamento della responsabilità sussidiaria della convenuta con conseguente plateale *mutatio libelli* in quanto la presunta *mala gestio* degli amministratori riguarda altra e diversa ipotesi di responsabilità rispetto a quella azionata. Si aggiungeva che nella citazione mancava alcuna concreta prospettazione di fatti sui cui fondare la responsabilità degli amministratori di Ghelas e qualsiasi indicazione utile a comprendere come le indeterminate condotte illecite a loro attribuite avessero efficienza causale sul danno da illecito soccorso finanziario. Altrettanto indeterminati sarebbero pure gli elementi sui cui fondare la responsabilità sussidiaria della dott.ssa Divono non essendo stati

specificati le azioni asseritamente prescritte e nei confronti di quali amministratori, se le azioni fossero già prescritte alla data della denuncia di danno del 03/11/2021 e in che modo l'attivazione della dott.ssa Divono nel senso voluto dalla Procura avrebbe impedito la prescrizione (e di quali azioni).

Sul punto si concludeva per la nullità dell'atto di citazione per assenza degli elementi necessari per fare intendere alla convenuta da cosa difendersi.

Sempre in via preliminare era eccepita la mancanza di interesse ad agire del P.M. con conseguente improponibilità della domanda visto che non vi era la possibilità di un eventuale accertamento della prescrizione dell'azione erariale nei confronti degli *ex* amministratori non convenuti nell'odierno giudizio.

Nel merito era eccepita la mancata allegazione e prova del nesso di causalità non avendo il P.M. spiegato in che modo la presunta *mala gestio* degli *ex* amministratori della società avrebbe efficienza causale sulla autonoma scelta del socio Comune di intervenire finanziariamente in soccorso stante la differenza tra arrecare danni al patrimonio della società e la scelta di accollare al Comune le conseguenze patrimoniali della *mala gestio*.

Infine, veniva eccepita la mancanza dell'elemento soggettivo della responsabilità. Infatti, ai sensi dell'art. 52, comma 2, del Codice di giustizia contabile, gli organi di controllo e revisione delle pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo di segnalare immediatamente eventuali danni erariali. Nel caso concreto, quindi, il Collegio dei

Revisori avrebbe dovuto effettuare direttamente e tempestivamente la denuncia, informando il Segretario generale, senza poter pretendere che fosse quest'ultimo a provvedere al posto suo.

A questo proposito si evidenziava il comportamento contraddittorio dell'organo di controllo interno che, da un lato, aveva espresso parere favorevole alla ricapitalizzazione e, dall'altro, non aveva adempiuto al proprio obbligo di denuncia. Inoltre, si osservava che, anche se il Segretario generale si fosse attivato, non avrebbe comunque potuto svolgere verifiche nei confronti degli amministratori della società partecipata, trattandosi di un soggetto distinto dal Comune.

Si aggiungeva che non era possibile far derivare un obbligo giuridico a carico della convenuta da una semplice delega unilaterale proveniente dall'organo che era direttamente obbligato dalla legge.

Tali argomentazioni escluderebbero la sussistenza della colpa grave di quest'ultima, soprattutto alla luce della nuova formulazione introdotta dalla Legge n. 1/2026, poiché non vi sarebbe stata una violazione evidente delle norme applicabili.

Al contrario, si sosteneva che il tentativo dei revisori di trasferire su altri soggetti il proprio obbligo di denuncia costituisse una violazione gravemente colposa dei doveri loro imposti dalla legge.

VIII. Con memoria trasmessa il 12 febbraio 2026 si costituiva in giudizio il convenuto Greco, il quale dopo avere ripercorso i fatti di causa, in via preliminare eccepiva la prescrizione in quanto l'invito a dedurre era stato notificato il 14.02.2025 mentre la ricapitalizzazione era stata disposta con del. C.C. n. 93 del 24.10.2019 preceduta dalle

decisioni di conservare la partecipazione in Ghelas adottate in sede di razionalizzazione delle partecipazioni comunali con del. C.C n. 73 del 18.07.2018 e con del. C.S. n. 2 del 10.08.2018 (*recte*, n. 10 del 28.02.2019).

Nel merito si premetteva che le contestazioni attoree sul ritardato pagamento di alcuni corrispettivi da parte del Comune non avevano alcuna attinenza con il tema del soccorso finanziario in cui non rientra il trasferimento di denaro che l'ente pubblico effettua per saldare i debiti propri verso la società. Secondo la difesa del convenuto eliminate tali contestazioni non vi erano elementi per provare episodi di *mala gestio* interna alla società da cui l'Amministrazione poteva ragionevolmente desumere l'impossibilità di un riequilibrio finanziario della Società.

Nel merito, in primo luogo era dedotta la sussistenza di un interesse pubblico alla ricapitalizzazione in quanto i servizi erogati da Ghelas Multiservizi erano essenziali e irrinunciabili per il Comune di Gela a seguito dei contratti di servizio stipulati tra il 2004 e il 2017, prima della sindacatura del sig. Greco e considerato che il ricorso al mercato avrebbe determinato ingenti costi e disservizi derivanti dalla celebrazione delle procedure di appalto oltre che il licenziamento degli 80 dipendenti della Società. Secondo la difesa del convenuto quest'ultima garantiva una maggiore continuità operativa e stabilità gestionale per cui la contestazione attorea di una mancata valutazione di alternative era puramente teorica.

In secondo luogo, la difesa del convenuto deduceva che la dipendenza di buona parte delle criticità dalle irregolarità dei pagamenti da parte

del Comune confermava il carattere episodico e non strutturale delle perdite di Ghelas Multiservizi essendo la questione della regolarità dei pagamenti un problema estraneo rispetto alla società senza alcun collegamento con la decisione di ricapitalizzare. Inoltre, secondo il convenuto tale carattere episodico si evincerebbe anche dal fatto che i corrispettivi pagati dal Comune erano sottostimati per cui l'esiguità delle risorse dedicate dal Comune il cui ammontare si era progressivamente ed ingiustificatamente ridotto aveva determinato uno squilibrio di bilancio nella Società. Sul punto la difesa del convenuto citando giurisprudenza contabile evidenziava la necessità di rivedere i corrispettivi al rialzo secondo un principio di effettiva remuneratività cosa che aveva spinto l'Amministrazione comunale guidata dal sindaco Greco a sottoscrivere un nuovo contratto di servizio nel 2019 tanto che il valore della produzione che fino al 2018 si aggirava intorno a euro 3.000.000,00 a partire dal 2019 era salito a euro 3.700.000,00/4.000.000,00 così da assicurare alla Società ricavi sufficienti al fine di conservare l'equilibrio finanziario oltre alla diminuzione dei costi del personale a seguito di alcuni pensionamenti. Secondo la difesa attorea tali misure avevano portato inequivocabilmente al definitivo riequilibrio della società che non aveva più riportato perdite.

La difesa del convenuto Greco ribadiva che il dissesto finanziario del Comune a partire dal 2024 o le sue precedenti sofferenze finanziarie che avevano impedito la puntualità dei pagamenti erano questioni estranee all'oggetto del giudizio che riguardava esclusivamente il

carattere episodico delle perdite registrate dalla Società, l'assenza di crisi strutturali e la possibilità di ottenere un riequilibrio finanziario così da evitare che la ricapitalizzazione si traducesse in una mera elargizione a fondo perduto. Secondo tale prospettazione bisognava accertare la natura e le caratteristiche sostanziali delle perdite oggetto di causa così da verificare se esse derivavano da un vizio o da un malfunzionamento strutturale o, invece, fossero il frutto di una congiuntura del tutto episodica e, perciò, risolvibile.

A tal proposito la difesa del convenuto rilevava che fino al 2018 i costi erano rimasti immutati intorno alla soglia di euro 3.300.000 senza alcuna nuova assunzione di personale mentre, dal confronto dei contratti di servizio del 2012, del 2014 e del 2017 la qualità e la quantità dei servizi complessivamente erogati era aumentata senza che ci fosse stato un corrispondente aumento dei corrispettivi che di fatti era la causa delle perdite controverse vista l'assenza di alcuna prova sull'inefficienza di Ghelas Multiservizi.

Secondo tale prospettazione la Società meritava la ricapitalizzazione in quanto efficiente e utile all'espletamento dei servizi affidati essendo le perdite registrate nel triennio 2016-2018 del tutto transeunti.

In terzo luogo, riguardo alla situazione debitoria della Società successiva al 2019 la difesa del resistente deduceva che si trattava di fatti sopravvenuti dai quali non poteva dipendere una valutazione dell'operato dell'Amministrazione che doveva essere condotta sulla base degli elementi disponibili alla data dell'adozione della delibera C.C. n. 93 del 24.10.2019.

In ogni caso, con riferimento alle cinque diverse tipologie di crediti insoluti veniva evidenziato quanto segue: 1) per i crediti di euro 192.144,99 rientranti nella procedura del dissesto la Società aveva optato di attendere la fine del dissesto e in ogni caso la rinuncia agli interessi dal 2023 ammontava a euro 18.000,00 non tale da determinare una crisi di impresa; 2) i crediti per euro 369.454,49 relativi a prestazioni del 2021 fatturate nel 2025 sarebbero stati in parte già riconosciuti e saldati e in parte in corso di rendicontazione; 3) i crediti di euro 65.823,25 rientranti nelle prestazioni da contratti di servizio e per i quali non era stato perfezionato l'impegno di spesa erano in corso di pagamento; 4) i crediti di euro 215.760,54 relativi alle decurtazioni del corrispettivo durante le proroghe del contratto di servizio erano stati già pagati per intero; 5) i crediti relativi al 2024 sarebbero stati anch'essi pagati.

In quarto luogo, era dedotto che la ricapitalizzazione non era stato un fatto isolato in quanto era stato affiancato dall'approvazione di un piano industriale e dalle conseguenti misure per assicurare il riequilibrio e la regolarizzazione della Società fra cui la nomina con determina dell'Amministratore unico n. 26 del 28.10.2019 di un commercialista con il compito di coadiuvare Ghelas nella contabilità e nella rendicontazione cui era seguita da parte del professionista una attività di invio periodico di schede contabili al fine di esporre con chiarezza e costanza l'ammontare dei corrispettivi dovuti che non costituirono più una criticità per gli esercizi a partire dal 2019. Veniva richiamato anche il piano industriale 2020-2022 rappresentando che la

sua adozione era stata sollecitata per le vie brevi dal Sindaco ed evidenziando che nella sua esecuzione era stato riformato il sistema dei controlli di gestione. Inoltre, con tale piano viene realizzata una stima delle prospettive future della Società con rappresentazione di un budget operativo triennale 2020-2022 che recava una previsione di riequilibrio nel triennio, poi effettivamente raggiunto. Si aggiungeva che a valle di tale documento l'Amministrazione aveva attuato altre misure per la regolarizzazione dell'assetto della società e dei suoi rapporti con il Comune quali l'approvazione di un regolamento per il controllo analogo e il nuovo contratto di servizio adottato con del. CC n. 136 del 27.12.2019.

In quinto luogo, si deduceva sull'obbligo di ricostituire il capitale sociale in un importo non simbolico ma adeguato all'effettivo volume di affari nell'ottica di una prudenza gestionale finalizzata a proteggere la sopravvivenza della società garantendo funzionalità ed efficienza e sull'assenza di violazione dell'art. 192 del D.lgs. 50/2016 in quanto l'obbligo della motivazione rafforzata era stato assolto in occasione del contratto di servizio del 2019 con del. CC n. 136/2019 i cui esiti erano stati compendati nell'allegata relazione ex art. 34 del D.l. 179/2012.

In sesto luogo, si deduceva sull'insussistenza del danno visto che il rapporto di monocommittenza con un organico rimasto invariato aveva permesso un costo finale per l'Amministrazione, comunque, vantaggioso e al di sotto dei prezzi di mercato considerato che il ricorso al mercato non avrebbe potuto soddisfare le esigenze dell'Amministrazione per il tasso di contenzioso e le incertezze che

derivanti da ogni gara.

In settimo luogo, si deduceva sulla radicale insussistenza dell'elemento soggettivo alla luce della novella introdotta dalla L. 1/2026 non essendo presente nel caso di specie una violazione manifesta delle norme di diritto né un travisamento dei fatti, in quanto il convenuto pur essendo un avvocato non aveva un obbligo di onniscienza giuridica ma si era basato sull'approfondimento operato dagli uffici comunali che escludevano il carattere strutturale delle criticità e delle perdite della società, essendo stati acquisiti tutti i pareri di legge.

In ottavo luogo, dopo avere ribadito che l'operato del sindaco era stato perfettamente in linea con il quadro normativo di riferimento per cui non c'era alcuna crisi d'azienda e che comunque non era stato arrecato alcun danno all'erario, in via subordinata era dedotto che la responsabilità della ricapitalizzazione non poteva essere imputata al sindaco. A tal proposito venivano riportati i seguenti atti:

1) del. C.C. n. 73 del 18.07.2018 e del. C.S. n. 2 del 10.01.2018 (*recte*, n. 10 del 28.02.2019), adottate in sede di razionalizzazione delle partecipazioni societarie, in cui era stata attestata l'utilità e l'economicità della gestione condotta dalla Società, tanto che non sussistevano i presupposti per disporre l'estinzione;

2) del. C.C. n. 93 del 24.10.2019 che ha disposto la ricapitalizzazione;

3) del. G.M. n. 11 del 28.01.2020 di attuazione di tale decisione;

4) del. C.C. n. 107 del 22.9.2020 di riconoscimento del DFB.

Si aggiungeva che tutti i provvedimenti sopra indicati erano sempre

muniti del parere del Collegio dei Revisori dell'Amministrazione e dei Sindaci della Società e che, laddove fosse ritenuta sussistente la *mala gestio* della Società tale da precludere la sua ricapitalizzazione, ne dovrebbero risponderne gli amministratori unici che si sono succeduti nel tempo e che avevano concorso all'accumularsi delle perdite, omettendo di segnalare le dovute criticità all'interno delle relazioni sul governo societario redatte in occasione dell'approvazione dei bilanci di esercizio 2016, 2017, 2018.

Secondo la difesa del convenuto del danno azionato dovrebbero rispondere i seguenti soggetti:

1) tutti i consiglieri comunali ed il Commissario Straordinario che avevano approvato le suddette delibere sopra ricordate quali antecedenti causali ineludibili dei fatti contestati;

2) tutti i componenti della Giunta Municipale che avevano approvato la delibera con cui è stata eseguita la ricapitalizzazione della società;

3) gli amministratori succedutisi alla guida della Società;

4) tutti i revisori dei conti che avevano omesso di segnalare le criticità manifestatesi;

5) il responsabile dell'Area Finanziaria che ha condotto l'istruttoria rendendo i pareri tecnici indispensabili al fine di procedere;

6) il Segretario Comunale che in occasione dell'adozione di ciascun atto ha reso i pareri di legittimità.

La difesa prospettava che la ripartizione proposta dal P.M. fosse ingiusta perché il Sindaco aveva operato in qualità di componente politico mentre le altre due figure avevano operato in qualità di tecnici

incaricati di compiere l'istruttoria e confermare la fattibilità del percorso intrapreso mentre era evidente che la ricapitalizzazione era stata disposta unicamente attraverso atti collegiali (della Giunta ma soprattutto del Consiglio) e che tale ricapitalizzazione non sarebbe stata possibile senza il voto favorevole dei consiglieri comunali in quanto si trattava di competenza intestata al consiglio comunale ai sensi dell'art. 42 del TUEL.

A tal proposito si evidenziava che il provvedimento di spesa era da rinvenirsi nelle delibere del Consiglio Comunale, il quale prima aveva disposto l'accantonamento della somma di € 500.000,00 prendendola dall'avanzo di amministrazione e trasferendola nel fondo per le società partecipate e poi aveva autorizzato la spesa con una delibera di riconoscimento del debito fuori bilancio; in questo contesto la delibera di Giunta era un atto preparatorio e meramente esecutivo in quanto la spesa era stata disposta dal Consiglio Comunale, senza la cui approvazione non sarebbe potuto avvenire alcun trasferimento di somme in favore della società partecipata. Si aggiungeva che tale trasferimento di somme non poteva neanche discendere dall'impegno assunto dal Sindaco nell'assemblea dei soci di Ghelas spa in quanto tale assemblea ha il solo scopo di esternare la volontà della società di accettare tale trasferimento ed imputarlo a ricostituzione di capitale sociale ma non poteva determinare alcun vincolo in capo al C.C.

Si concludeva sul punto deducendo che la principale quota di responsabilità (quanto meno il 70%) dovrebbe essere attribuita al Consiglio Comunale mentre il restante 30% dovrebbe poi essere

ripartito per il 15% in capo a Responsabile dell'Area Finanziaria e Segretario Comunale e per il restante 15% in maniera equa tra tutti i componenti della Giunta, senza alcuna accentuazione a carico del Sindaco, che non aveva avuto alcun ruolo al riguardo.

In nono luogo e in estremo subordine si deduceva che sussistevano comunque le condizioni per la c.d. riduzione dell'addebito di cui all'art. 52 R.D. 1214/1934 ed all'art. 1, co. 1-*octies*, L. 20/1994 come introdotto dalla L. 1/2026. Ne conseguiva che prima occorreva calcolare la quota di danno da imputare all'avv. Greco in qualità di componente della Giunta, per cui se a quest'ultima è attribuito il 15% del danno eventualmente accertato, esso dovrà essere innanzitutto diviso per i cinque componenti della Giunta che avevano preso parte alla seduta che aveva portato all'approvazione della delibera di Giunta n. 11/2020 ($383.902,00 \times 15 : 100 = 57.585,30$; $57.585,30 : 5 = 11.517,06$). Su quest'ultimo importo dovrà essere applicato il limite massimo del 30%, che nel caso di specie ammonta ad euro 3.455,12 che sarebbe la quota di danno imputabile all'avv. Greco.

Si chiedeva in ogni caso la riduzione a discrezione del Giudice, in considerazione delle peculiarità del caso di specie già evidenziate e, in ogni caso, ove più vantaggiosa per il convenuto, la riduzione dell'addebito ad una somma non superiore rispetto al doppio dell'indennità di carica lorda percepita su base annuale.

Venivano formulate le seguenti conclusioni:

- dichiarare prescritta, inammissibile e/o infondata l'azione proposta dalla Procura, assolvendo l'odierno convenuto da tutti gli addebiti;

- in via estremamente subordinata, effettuare una nuova quantificazione del danno più favorevole per il convenuto, tenendo conto delle considerazioni esposte nei motivi sopra spiegati;

- sempre in via subordinata, ed in ogni caso, esercitare nei confronti dell'odierno convenuto il potere riduttivo dell'addebito di cui all'art. 52 R.D. 1214/1934 e dell'art. 1, comma 1-*octies*, L. 20/1994 come introdotto dalla L. 1/2026, valutando il comportamento complessivo dello stesso alla luce delle sopra richiamate circostanze.

IX. Alla pubblica udienza del 4 marzo 2026 le parti articolavano le seguenti difese.

Il Pubblico ministero contestava l'eccezione di prescrizione evidenziando che il *dies a quo* decorre dal versamento da parte dell'Ente locale alla Società partecipata della somma contestata avvenuto nel mese di ottobre 2020 e richiamava con ampie argomentazioni gli atti, evidenziando la riconduzione del caso ad un soccorso finanziario non consentito sulla base di una normativa in vigore dal 2010 e con una giurisprudenza novennale la cui palese violazione integra la sussistenza dell'elemento soggettivo in capo a tutti i convenuti anche alla luce della definizione di colpa grave introdotta dalla L. 1/2026 e sottolineando che il caso è fuori dallo scudo erariale visto che le condotte attive contestate ai convenuti Greco e Depetro sono avvenute nei mesi di dicembre 2019 e gennaio 2020 mentre le condotte contestate alla convenuta Divono sono omissive.

L'avv. Valenza per il convenuto Greco si opponeva al deposito da parte del P.M. di documentazione relativa a fatti successivi a quelli di causa

per la loro irrilevanza e richiamava con articolate argomentazioni gli atti di causa evidenziando la sussistenza di un piano industriale di risanamento sui cui il P.M. non aveva preso posizione e le ulteriori azioni correttive avviate dopo le perdite del triennio 2016-2018 e deducendo sulla regolarità del rapporti con Ghelas Multiservizi durante il mandato del sindaco Greco e sul contributo causale degli altri soggetti non convenuti nel giudizio.

L'avv. Rubino, anch'esso per il convenuto Greco, evidenziava la sussistenza nella fattispecie dei pareri degli organi competenti invocando la riduzione del danno nella misura del limite massimo del 30% prevista dalla L. 1/2026.

L'avv. Cariola per il convenuto Depetro richiamava gli argomenti difensivi delle memorie depositate evidenziando che la disciplina in materia di soccorso finanziario presenta diversi elementi di flessibilità e che sussisteva la necessità di svolgere i servizi affidati a Ghelas tanto che tale società partecipata ancora esiste e prospettando il contributo causale dei sindaci della Società e dei revisori dei conti del Comune non evocati in giudizio e l'assenza dell'elemento soggettivo della colpa grave.

In replica, il P.M. insisteva nel deposito dei documenti successivi alla citazione ed evidenziava che il sindaco Greco non aveva seguito la corretta procedura per la ricapitalizzazione e che la decisione assunta nell'assemblea dei soci era un atto *ultra vires* non revocabile. I difensori dei convenuti Greco e Depetro ribadivano che la delibera di Ghelas non poteva impegnare il Comune per cui gli atti successivi ricadevano

nel campo dello scudo erariale e insistevano per il rigetto della citazione.

Terminata la discussione, la causa veniva posta in decisione.

Considerato in

DIRITTO

1. In via preliminare deve essere scrutinata la questione dell'ammissibilità della documentazione versata in atti dal P.M. dopo il deposito dell'atto introduttivo del giudizio (24.07.2025) con nota del 16 gennaio 2026 recante anche "eventuale richiesta di autorizzazione".

A tale deposito si è opposta la difesa del convenuto Greco, evidenziando l'irrilevanza e la non pertinenza di tali documenti rispetto all'oggetto di causa.

Il Collegio rileva che il codice di giustizia contabile prevede, ai sensi del combinato disposto degli artt. 86, 90 del c.g.c. e art. 11, 1° periodo, All. 2 "Norme attuazione del c.g.c.", che nel processo per responsabilità amministrativa entrambe le parti del giudizio, sia quella pubblica che quella privata, sono onerate di produrre in giudizio, all'atto della loro costituzione, gli elementi di prova che supportano le relative domande ed eccezioni, unitamente all'elenco dei documenti offerti in comunicazione. Per il P.M. attore la costituzione avviene con il deposito dell'atto di citazione di promuovimento dell'azione di responsabilità amministrativa mentre, per il soggetto convenuto, l'art. 90 c.g.c. prevede che la sua costituzione tempestiva debba avvenire "almeno venti giorni prima dell'udienza fissata" nel rispetto del principio di correttezza del contraddittorio ed al fine di consentire

l'ordinato lavoro del Giudice.

Inoltre, il codice di rito contabile non contempla la possibilità di concedere termini per la produzione di prove contrarie, anche in relazione alle difese svolte dai convenuti nelle rispettive comparse costitutive, se non nelle ipotesi previste dall'art. 11, 2° periodo, All. 2-Norme attuazione del c.g.c., secondo cui "Il Presidente della Sezione, per gravi ragioni, sentite le parti, può autorizzare la produzione di documenti anche all'udienza".

Tale ultima disposizione, dunque, subordinando la facoltà di una produzione documentale tardiva al ricorrere di "gravi ragioni", da allegare e provare ad opera del richiedente, introduce una disciplina in materia assai più stringente di quanto non sia previsto dall'art. 87 delle "Norme di attuazione del c.p.c." dove, invece, è liberamente ammessa la produzione di documenti anche dopo la costituzione in giudizio.

Inoltre, l'art. 67, co. 7 del c.g.c. stabilisce che "Successivamente all'invito a dedurre, il pubblico ministero non può svolgere attività istruttorie, salva la necessità di compiere accertamenti sugli ulteriori elementi di fatto emersi a seguito delle controdeduzioni ovvero nel caso che ricorrano situazioni obiettivamente nuove rispetto alla fase istruttoria precedente, che non richiedono l'emissione di un nuovo invito a dedurre e salva la comunicazione dei nuovi elementi istruttori ai soggetti invitati". Da quest'ultima disposizione ne deriva che, dopo l'emissione dell'invito a dedurre, sussiste per il P.M. un divieto relativo di svolgere attività istruttoria che diventa assoluto una volta che lo stesso abbia depositato l'atto di citazione non essendo ammissibile per

la Procura regionale potere continuare a svolgere alcuna attività istruttoria *motu proprio* una volta che abbia deciso di esercitare l'azione erariale.

Ciò posto sulla disciplina di riferimento, la produzione documentale del P.M. depositata in data 16.01.2026 riguarda il bilancio di esercizio di Ghelas Multiservizi Spa del 2024 trasmesso dalla stessa Società in riscontro alla "nota della Procura Regionale della Corte dei Conti - prot. n. I00621/2021/VL del 1° agosto 2025" e la documentazione trasmessa dal Comune di Gela in riscontro della "richiesta istruttoria del 01.08.2025" relativa a fatture emesse da Ghelas Multiservizi Spa nel 2025 per servizi resi nel 2021.

Da quanto riportato emerge che la Procura regionale, dopo il deposito dell'atto di citazione introduttivo dell'odierno giudizio (24.07.2025), ha svolto ulteriore attività istruttoria, di per sé inammissibile, i cui esiti sono stati riversati con modalità telematica nel fascicolo di causa senza richiedere alcuna preventiva autorizzazione al Presidente della Sezione e senza alcuna rappresentazione delle previste "gravi ragioni".

Risulta evidente, quindi, che tale produzione documentale sia stata acquisita e sia stata depositata in palese violazione della richiamata disciplina, per cui la documentazione prodotta dalla Procura regionale e depositata nel fascicolo di causa nella data del 16.01.2026 va dichiarata inammissibile e, pertanto, non verrà presa in considerazione ai fini della decisione della causa.

2. Il Collegio è chiamato a decidere su una ipotesi di danno erariale subito dal Comune di Gela per il trasferimento a fondo perduto di

risorse finanziarie alla propria società in house Ghelas Multiservizi Spa, a seguito dei risultati economici negativi accumulati da quest'ultima per i tre esercizi consecutivi 2016-2017-2018 con conseguente quasi azzeramento del capitale sociale versato, deciso nel periodo da settembre 2019 a gennaio 2020 ed effettuato nel mese di ottobre 2020 per un importo complessivo di euro 383.902,00 in violazione del divieto assoluto di soccorso finanziario degli "organismi partecipati" privi di alcuna prospettiva di risanamento.

Secondo il P.M. tale soccorso finanziario ha avuto quale causa prevalente la decisione assunta dal sindaco *p.t.* Greco, nella qualità di rappresentante del Comune di Gela socio unico di Ghelas Multiservizi Spa nell'assemblea dei soci del 4 dicembre 2019, con l'"assistenza" del sig. Depetro Alberto, quale responsabile *p.t.* del servizio finanziario dell'Ente locale, di coprire le perdite del 2017 e del 2018, almeno nella parte in cui avevano intaccato il capitale sociale, con un trasferimento comunale di somme già accantonate con la delibera C.C. n 93 del 24.10.2019 al fondo perdite società partecipate per un importo di euro 500.000,00 in sede di approvazione del rendiconto di gestione del Comune di Gela per l'esercizio finanziario 2018.

Ulteriore causa è individuata nei pareri favorevoli resi dallo stesso convenuto Depetro su quest'ultima delibera e sulla delibera G.M. n. 11 del 28.01.2020 di applicazione, fra l'altro, dell'avanzo presunto vincolato di amministrazione del 2019 all'esercizio 2020 per la parte relativa all'importo di euro 500.000,00 derivante dal suddetto accantonamento al fondo perdite partecipate.

Una ulteriore causa, seppur residuale, viene individuata nella condotta omissiva della sig.ra Divono Giovanna quale segretario generale *p.t.* del Comune di Gela che, a seguito dell'approvazione della delibera CC n. 107 del 22.09.2020 avente ad oggetto il riconoscimento del debito di fuori bilancio (DFB) "derivante dalla ricapitalizzazione della società partecipata Ghelas Multiservizi spa per perdite maturate al 31.12.2018, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. c) del Tuel" pari a euro 383.902,00, non ha attuato alcuna iniziativa per accertare le responsabilità degli organi della Società partecipata come da invito del Collegio dei revisori formulato nel parere positivo del 20.08.2020 sulla proposta di riconoscimento del suddetto debito fuori bilancio.

3. Ciò posto in termini di qualificazione della domanda attorea, il Collegio ritiene di scrutinare per prima la posizione della convenuta Divono Giovanna, rispetto alla quale, anziché esaminare le diverse eccezioni preliminari sollevate dalla sua difesa, sarà affrontata direttamente la questione dirimente di più pronta soluzione della sussistenza del nesso di causalità tra il danno erariale oggetto di causa e la condotta illecita contestata alla stessa dal P.M. in applicazione del criterio della ragione più liquida, che trova fondamento negli artt. 24 e 111 Cost., secondo cui al Giudice, nella decisione della causa, è consentito sostituire il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine logico-giuridico delle questioni da trattare *ex art. 100, co. 2 c.g.c. e art. 276 c.p.c.* e, pertanto, decidere la causa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione anche se logicamente subordinata senza che sia necessario esaminare previamente le altre questioni (*cfr., ex multis:*

C. conti, Sez. III App., sent. n. 620/2016; Cass. civ., Sez. V, sent. n. 11458/2018 e Cass. civ., SS.UU., n. 9936/2014).

La contestazione attorea nei confronti della convenuta Divono Giovanna è quella di avere assunto una condotta omissiva illecita gravemente colposa per non avere dato seguito all'invito formulato dai Revisori del Comune di Gela nel parere positivo reso alla proposta di deliberazione consiliare sul riconoscimento del suddetto DFB dove gli stessi hanno invitato "il Segretario Comunale ad attivare tutte le procedure necessarie a verificare l'esistenza di eventuali responsabilità" per le perdite subite da Ghelas Multiservizi Spa non coperte da riserve da cui è derivata la ricapitalizzazione oggetto di riconoscimento del debito fuori bilancio (cfr. doc. 5, all. 10, pag. 2, della citazione).

Secondo il P.M. la convenuta Divono ha "radicalmente omesso ogni approfondimento in merito alle responsabilità degli amministratori di Ghelas per la situazione della società, come invece chiestole dall'organo di controllo" e tale azione sociale di responsabilità nei loro confronti ormai non sarebbe più esercitabile essendo scaduto il termine di cinque anni dalla loro cessazione dalla carica ai sensi dell'art. 2393, co. 4 del c.c. (citazione, pagg. 45-46).

Con riferimento a tale condotta illecita e al danno da illecito soccorso finanziario, la Procura regionale ha formulato nei confronti della sig.ra Divono una domanda di condanna in via principale, contestandole la responsabilità sussidiaria per l'intero danno azionato rispetto a quella principale dolosa degli altri due convenuti e una domanda di

condanna in via subordinata contestandole una responsabilità parziaria nella misura del 10% del danno azionato.

Il Collegio osserva che, come correttamente prospettato dalla difesa della convenuta, la contestata condotta illecita omissiva consistita nel non avere avviato alcuna iniziativa per fare valere le responsabilità gestorie degli amministratori della società Ghelas Multiservizi Spa per le perdite subite dalla Società in house non ha alcuna efficienza causale sul danno azionato derivante dalla scelta asseritamente illegittima degli organi di governo e di gestione del Comune di Gela di attuare il soccorso finanziario della Società in house tramite la sua ricapitalizzazione.

A tal proposito si evidenzia che il danno azionato nell'odierno giudizio, pur avendo il suo presupposto nelle perdite subite da Ghelas Multiservizi negli esercizi del triennio dal 2016 al 2018, è un danno che deriva esclusivamente dalla scelta degli organi del Comune di Gela, adottata in modo autonomo e senza alcun obbligo di legge come si dirà di seguito, di trasferire risorse a fondo perduto in favore della propria Società in house mediate ricostituzione dell'intero capitale sociale originario a fronte delle suddette perdite che lo avevano quasi del tutto azzerato senza che venga in rilievo su tale decisione un contributo causale degli amministratori della Società in house sotto la cui gestione tali perdite si erano originate.

Rispetto a tale danno da illecito soccorso finanziario il P.M. non ha prospettato che la convenuta Divono quale segretario generale *p.t.* del Comune di Gela ha contribuito all'adozione di tale scelta di mero

salvataggio *contra legem* omettendo nell'esercizio delle prerogative del suo ruolo di segnalarne la contrarietà alla disciplina di riferimento. La prospettazione attorea è solo quella che la sig.ra Divono ha omissa, nonostante la segnalazione del Collegio dei revisori, di intraprendere le dovute iniziative per fare valere, rispetto alle perdite registrate, la responsabilità degli amministratori della società *in house* interessati nei cui confronti l'azione sociale di responsabilità ormai risulta non più esercitabile essendo maturato il termine di prescrizione quinquennale previsto dell'art. 2393, co. 4 del c.c.

Il Collegio osserva che i componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società *in house*, oltre ad essere soggetti alle azioni civili di responsabilità previste dalla disciplina ordinaria delle società di capitali, sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei conti ai sensi dell'art. 12, co. 1, primo periodo del D.lgs. 175/2016 per cui in quest'ultimo caso il regime prescrizione da applicare è quello specifico in materia di responsabilità amministrativa per danno erariale e non quello civilistico e che in ogni caso manca alcuna prospettazione attorea sul contributo causale degli amministratori in carica negli esercizi di riferimento alla violazione del divieto di soccorso finanziario della società *in house* Ghelas Multiservizi Spa.

Ne consegue che, rispetto alla formulazione della domanda attorea, non sussiste alcun nesso di causalità fra il danno azionato e la condotta illecita contestata alla convenuta Divono per la quale, quindi, va rigettata la domanda del P.M. con assorbimento di ogni altra eccezione e questione.

4. In via preliminare di merito va affrontata l'eccezione di prescrizione del danno erariale sollevata esplicitamente dal convenuto Greco e adombrata dal convenuto Depetro.

In particolare, la difesa del Greco fa risalire l'esordio della prescrizione dal 2018 quando l'Ente locale nell'adottare le delibere in materia di razionalizzazione delle partecipazioni comunali ha deciso di mantenere la partecipazione nella Ghelas Multiservizi Spa o al massimo dalla data di adozione della delibera C.C. n. 93 del 24 ottobre 2019 con cui è stato disposto l'accantonamento al fondo perdite parteciate per la successiva ricapitalizzazione per cui, alla data dell'invito a dedurre del 14.02.2025, era già maturata la prescrizione quinquennale anche considerando la sospensione straordinaria da COVID-19 del termine di prescrizione in corso di svolgimento.

La difesa del Depetro, inoltre, ha adombrato che anche la partecipazione del convenuto all'assemblea dei soci del 4 dicembre 2019 è coperta da prescrizione quinquennale essendo la costituzione in mora intervenuta il 21.01.2025.

La specifica disciplina in materia prescrizione erariale di cui all'art. 1 co. 2 della L. 20/1994, nel testo attualmente vigente a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 1, co. 1, lett. a), n. 6) della legge 7 gennaio 2026, n. 1 (entrata in vigore il 22.01.2026 e applicabile ai giudizi pendenti per responsabilità amministrativa ai sensi dell'art. 6 della stessa legge), prevede che "Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in ogni caso in cinque anni, decorrenti dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso indipendentemente dal momento in cui

l'amministrazione o la Corte dei conti sono venuti a conoscenza del danno, ovvero, in caso di occultamento doloso del danno, realizzato con una condotta attiva o in violazione di obblighi di comunicazione, dalla data della sua scoperta" (enfasi aggiunta). Tale nuova formulazione ha sostituito quella previgente la quale prevedeva che "Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in ogni caso in cinque anni, decorrenti dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso" (enfasi aggiunta).

Risulta evidente che la nuova formulazione della norma sulla prescrizione erariale nulla ha modificato riguardo all'ancoraggio della sua decorrenza dal verificarsi del fatto dannoso per cui è possibile fare riferimento alla costante giurisprudenza contabile (cfr. C. conti, SS.RR. sent. nn. 5/2007 e 14/2011/QM) che ha individuato il perfezionamento del fatto dannoso nel verificarsi del concreto pregiudizio alle finanze pubbliche e, quindi, con il pagamento della spesa dannosa con conseguente effettivo depauperamento delle casse dell'Ente pubblico (cfr. C. conti, *ex multis*: Sez. II App., sent. 47/2023) perché solo in tale momento il danno erariale acquisisce i necessari caratteri di concretezza ed attualità.

Il Collegio rileva che nel caso di specie *il dies a quo* della prescrizione quinquennale è da individuare, quindi, non nel momento in cui sono state adottate le suddette determinate degli organi di governo del Comune di Gela oggetto di causa o si è svolta l'assemblea ordinaria dei soci della Ghelas Multiservizi Spa di approvazione del bilancio di esercizio 2018 ma nel momento in cui è stata adottata la determina n.

1347 del 02.10.2020 di impegno e liquidazione del debito fuori bilancio per le perdite maturate dalla Società in house al 31.12.2018 con successivo accredito del relativo importo di euro 383.902,00 sul conto corrente intestato a Ghelas Multiservizi Spa.

Ne consegue che l'eccezione di prescrizione va respinta.

5. Ciò posto in termini di qualificazione della domanda attorea, il Collegio ritiene necessario richiamare la disciplina di riferimento sul caso di specie.

La società Ghelas Multiservizi Spa è una società per azioni costituita nel dicembre del 2004 e avente come socio unico il Comune di Gela (a seguito di cessione del 15.06.2011 delle azioni di Italia Lavoro Spa) con un capitale sociale sottoscritto e versato di euro 400.000,00. Tale società per previsione statutaria opera in regime di "in house providing" ai sensi dell'art. 16 del D.lgs. n. 175/2016 recante il Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSP) svolgendo diversi servizi affidati direttamente dall'Ente locale.

Come affermato in via giurisprudenziale e poi positivizzato negli artt. 2 e 16 del D.lgs. 175/2016 una società di capitali partecipata da enti pubblici è configurabile come in house allorché possieda contemporaneamente sulla base di precise disposizioni statutarie i seguenti requisiti: (a) il capitale sociale deve essere integralmente detenuto da uno o più enti pubblici per l'esercizio di pubblici servizi e lo statuto deve vietare la cessione delle partecipazioni a soci privati; (b) la società deve esplicitare statutariamente la propria attività prevalente in favore degli enti partecipanti, in modo che l'eventuale attività

accessoria non implichi una significativa presenza sul mercato e rivesta una valenza meramente strumentale; (c) la gestione sia per statuto assoggettata a forme di controllo analoghe a quelle esercitate dagli enti pubblici sui propri uffici (cfr. Cass. civ., SS.UU., ord. 567/2024).

La giurisprudenza di legittimità ha affermato in modo costante che “la società di capitali con partecipazione pubblica non muta la propria natura di soggetto di diritto privato solo perché gli enti pubblici ne posseggano le partecipazioni, in parte o anche del tutto, posto che l’identità dell’azionista non assume alcun rilievo quanto alle vicende della società, che opera nell’esercizio della propria autonomia negoziale, sul quale l’ente pubblico non può incidere mediante l’esercizio di poteri autoritativi o discrezionali” (Cass. civ., ord. 7646/2023). La stessa Corte suprema ha affermato che “Con specifico riguardo alle società in house, neanche il cd. controllo analogo, per mezzo del quale l’azionista pubblico svolge un’influenza dominante sulla società, se del caso attraverso strumenti derogatori rispetto agli ordinari meccanismi di funzionamento, incide sull’alterità soggettiva dell’ente societario nei confronti dell’amministrazione pubblica: la società in house rappresenta pur sempre un centro di imputazione di rapporti e posizioni giuridiche soggettive diverso dall’ente partecipante e il regime che la governa non prevede alcuna apprezzabile deviazione rispetto alla comune disciplina privatistica delle società di capitali, nel senso che la posizione dell’ente pubblico all’interno della società è unicamente quella di socio in base al capitale conferito” (Cass. civ., ord. 7646/2023).

Da ciò ne consegue che, in generale, alle società a partecipazione pubblica e, in particolare, alle società in house si applica la relativa disciplina civilistica in materia fermo restando la disciplina vincolistica che il legislatore ha introdotto negli ultimi 20 anni al fine di contenere e limitare gli effetti delle gestioni societarie in disavanzo sui bilanci delle amministrazioni partecipanti.

5.1. La prima di tali misure vincolistiche è quella del divieto di soccorso finanziario introdotta dall'art. 6, co. 19 d.l. 78/2010 conv. con mod. dalla L. 122/2010 il quale prevedeva al primo periodo che "Al fine del perseguimento di una maggiore efficienza delle società pubbliche, tenuto conto dei principi nazionali e comunitari in termini di economicità e di concorrenza, le amministrazioni ... non possono, salvo quanto previsto dall'art. 2447 codice civile, effettuare aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore delle società partecipate non quotate che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali" (enfasi aggiunta).

Tale disposizione è stata poi trasposta nell'art. 14, co. 5, del D.Lgs. 175/2016 che al primo periodo afferma "Le amministrazioni ... non possono, salvo quanto previsto dagli articoli 2447 e 2482-ter del codice civile, sottoscrivere aumenti di capitale, effettuare trasferimenti straordinari, aperture di credito né rilasciare garanzie a favore delle società partecipate ... che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve

disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali” mentre al secondo periodo dispone che “Sono in ogni caso consentiti i trasferimenti straordinari alle società di cui al primo periodo, a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di investimenti, purché le misure indicate siano contemplate in un piano di risanamento, approvato dall’Autorità di regolazione di settore ove esistente e comunicato alla Corte dei conti con le modalità di cui all’articolo 5, che contempli il raggiungimento dell’equilibrio finanziario entro tre anni” (enfasi aggiunta).

Inoltre, l’art. 14, co. 4 del TUSP prevede che non costituisce provvedimento adeguato al fine di prevenire l’aggravamento della crisi d’impresa “la previsione di un ripianamento delle perdite da parte dell’amministrazione o delle amministrazioni pubbliche socie, anche se attuato in concomitanza a un aumento di capitale o ad un trasferimento straordinario di partecipazioni o al rilascio di garanzie o in qualsiasi altra forma giuridica, a meno che tale intervento sia accompagnato da un piano di ristrutturazione aziendale, dal quale risulti comprovata la sussistenza di concrete prospettive di recupero dell’equilibrio economico delle attività svolte” (enfasi aggiunta).

La giurisprudenza contabile in sede di controllo ha evidenziato che l’art. 14 del TUSP [fissa un generale divieto di disporre, a qualsiasi titolo, erogazioni finanziarie “a fondo perduto” in favore di società in grave situazione deficitaria, relegando l’ammissibilità di trasferimenti straordinari ad ipotesi derogatoria e residuale, percorribile con finalità

di risanamento aziendale e per il solo perseguimento di esigenze pubblicistiche di conclamato rilievo] (C. conti, SRC Lazio, del. n. 66/2018/PAR).

La norma in discorso, quindi, dispone il divieto di “soccorso finanziario” da parte degli enti pubblici partecipanti in favore dell’organismo partecipato nella prospettiva dell’abbandono della logica del salvataggio ad ogni costo di enti in situazione di difficoltà economico-finanziaria privi di una prospettiva di recupero (cfr. Corte cost., sent. n. 110/2023).

Come affermato dall’Organo di nomofilachia contabile in sede di controllo “La ratio è di impedire che, attraverso aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito o il rilascio di garanzie in favore di società in perdita strutturale, venga meno l’effetto segregativo, proprio dell’autonomia finanziaria delle società di capitali, facendo refluire i debiti della società sul bilancio dell’ente socio. L’autonomia patrimoniale delle società, infatti, non è solo funzionale a garantire la par condicio creditorum (art. 2740 cod. civ.), evitando posizioni di ingiustificato privilegio a favore di alcuni di essi, ma rappresenta un presidio per la tutela delle risorse pubbliche, poiché preserva il bilancio dell’ente socio dal rischio di dover rispondere di un debito altrui” (C. conti, SS.RR., del. n. 19/SSRRCO/QMIG/2023).

Tale divieto di soccorso finanziario *ex art. 14, co. 5, TUSP* non opera in modo assoluto in quanto le richiamate norme contemplano alcuni ipotesi in cui è ammesso un intervento finanziario dell’ente pubblico socio anche in casi di protratta crisi economica della partecipata.

La prima ipotesi, per quanto rileva nell'odierno giudizio, è quella relativa all'inciso "salvo quanto previsto dall'art. 2447 e 2482 ter" c.c. (già presente nel previgente art. 6, co. 19, del d.l. n. 78 del 2010, conv. dalla L n. 122 del 2010) che prevede la possibilità di ricapitalizzare le società di capitali pubbliche in perdita protratta ove ricorrano i presupposti degli articoli 2447 (per le Spa) e 2482-ter (per le Srl) del c.c. relativi alla riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale. Quest'ultime, infatti, sono norme imperative con cui il legislatore ha inteso tutelare l'interesse dei terzi e, in particolare, quello dei creditori sociali, al mantenimento dell'integrità del capitale sociale, imponendo agli amministratori di convocare senza indugio l'assemblea per i provvedimenti conseguenti (ricapitalizzazione o trasformazione) se, per la perdita di oltre un terzo del capitale, questo si riduce al di sotto del minimo legale (euro 50.000,00 per le Spa ex art. 2327 c.c.).

Tale possibilità, come da lettura consolidata della giurisprudenza contabile in sede di controllo (cfr. C. conti, *ex multis*: SRC Campania, del. n. 333/2016/PAR; SRC FVG, del. n. 74/2011/PAR; SRC Lombardia, del. n. 19/2012/PAR, del. n. 386/2012/PRSE, del. n. 96/2014/PAR, del. n. 106/2017/PRSE; SRC Piemonte, del. n. 61/2010/PAR; SRC Lazio, del. 76/2022/PAR), non costituisce un comportamento obbligato per l'Ente pubblico partecipante in quanto, nei casi di riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale, la società per azioni partecipata e, per essa, il socio pubblico, sono chiamati a effettuare una scelta discrezionale tra le seguenti alternative:

1) scioglimento della società mediante avvio della fase di liquidazione

ai sensi dell'art. 2484, n. 4, c.c.;

2) trasformazione della società da Spa in Srl, sempre che il valore del capitale sociale residuo non sia inferiore (anche) al minimo previsto per il tipo societario Srl;

3) conservazione della Spa mediante aumento del capitale sociale a una cifra non inferiore al minimo di legge *ex art. 2447 c.c.*

Il socio pubblico, quindi, deve valutare, [nell'ambito della propria discrezionalità, se vi siano le condizioni per ricapitalizzare ovvero procedere allo scioglimento della società, dandone conto nel provvedimento deliberativo (in cui vanno esplicitate le ragioni per le quali risulta preferibile, per gli interessi pubblici, finanziare la ricapitalizzazione della società, piuttosto che prendere atto dell'erosione del capitale al di sotto del limite legale e, di conseguenza, dello scioglimento della società)] (C. conti, SS.RR., del. n. 19/SSRRCO/QMIG/2023).

Nel caso in cui l'ente pubblico decida in modo motivato di ricapitalizzare la giurisprudenza contabile in sede di controllo prevalente (cfr. C. conti, *ex multis*: SRC Lazio, del. 76/2022/PAR; SRC Lombardia, del. n. 19/2012/PAR; SRC Piemonte, del. n. 61/2010/PAR; SRC Puglia, del. n. 29/2012/PAR) ha affermato che la ricostituzione del capitale sociale deve avvenire di regola al minimo legale secondo una lettura antielusiva della suddetta clausola di salvezza di tali norme imperative e fatte salve ragioni speciali da esplicitare in un piano di risanamento, idonee a giustificare, nel caso concreto, una

ricapitalizzazione superiore, in armonia con i principi di proporzionalità e ragionevolezza propri delle scelte discrezionali amministrative, in un'ottica di buon andamento delle gestioni finanziarie pubbliche (SRC Lazio, del. 76/2022/PAR).

La seconda ipotesi rilevante nel caso di specie che consente di soccorrere finanziariamente la società che ha registrato perdite negli ultimi tre esercizi è quella che ammette il trasferimento straordinario da parte dell'ente socio qualora vi sia una prospettiva di recupero dell'economicità e dell'efficienza della gestione da provare con uno specifico piano di risanamento approvato dall'Autorità di regolazione di settore ove esistente e comunicato alla Corte dei conti.

Peraltro, tale ipotesi del piano di risanamento inteso quale "piano di ristrutturazione aziendale dal quale risulti comprovata la sussistenza di concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività svolte" non è slegata dalla prima ipotesi già illustrata per come interpretata dalla giurisprudenza contabile in quanto, laddove i risultati negativi di tre esercizi consecutivi abbiano ridotto il capitale sociale sotto al minimo legale, la scelta di ricapitalizzare la Spa anziché liquidarla deve essere supportata da un adeguato piano preventivo di risanamento che è il fulcro della normativa recata dall'art. 14, co. 5 del TUSP non essendo presente nella previgente disciplina del 2010 (SRC Lazio, del. 76/2022/PAR).

Inoltre, con riferimento alla possibilità di attuare una ricapitalizzazione da parte dell'ente locale mediante la procedura del riconoscimento del debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, co. 1 lett.

c) del TUEL la giurisprudenza contabile in sede di controllo (C. conti,

SRC Campania, del. n. 20/2019) l'ha subordinata al verificarsi dei

seguenti presupposti:

- che il bilancio di previsione dell'esercizio in corso sia stato già

approvato e per tale motivo debba porsi in essere la procedura dei

debiti fuori bilancio, pena la violazione degli artt. 183 ss. TUEL

sull'ordinaria procedura prevista per gli impegni di spesa;

- che si tratti di società di capitali esercenti un servizio pubblico locale;

- che la ricapitalizzazione avvenga nei limiti e nelle forme previste dal

codice civile o da norme speciali con riferimento alla ricostituzione del

capitale sociale per ripianamento da perdite di esercizio, pena la

violazione del cd. "divieto di soccorso finanziario";

- che il ripiano societario sia accompagnato da un piano di

ristrutturazione aziendale, che assicuri prospettive di recupero

dell'equilibrio ex art. 14, co. 4, TUSP.

Infine, la ricapitalizzazione societaria a causa di perdite costituisce per

consolidata giurisprudenza contabile in sede di controllo (C. conti, ex

multis: SRC Abruzzo, n. 578/2007; SRC Lazio, n. 67/2009; SRC Liguria,

n. 56/2011, n. 1/2010 e n. 9/2008; SRC Marche, n. 22/2007; SRC

Piemonte, n. 18/2010; SRC Puglia, n. 42/2008 e n. 65/2007) una spesa

corrente per l'ente locale partecipante come si evince anche dall'art. 3,

c. 19, della l. 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004) secondo

cui "Gli enti e gli organismi di cui al comma 16 non possono ricorrere

all'indebitamento per il finanziamento di conferimenti rivolti alla

ricapitalizzazione di aziende o società finalizzata al ripiano di perdite".

Ne consegue che la ricapitalizzazione per perdite di una società partecipata non può essere finanziata con entrate in conto capitale e, nel caso di utilizzo dell'avanzo di amministrazione da parte dell'ente locale partecipante, esso soggiace ai limiti di cui all'art. 187 TUEL.

5.2. Accanto al divieto di soccorso finanziario il legislatore statale ha introdotto ulteriori misure vincolistiche a salvaguardia dell'equilibrio del bilancio degli enti locali partecipanti.

Infatti, il legislatore ha ammesso la titolarità di partecipazioni sociali in capo alle pubbliche amministrazioni per l'esecuzione delle sole "attività di produzione di beni e servizi (...) strettamente necessarie per il perseguimento delle (...) finalità istituzionali" degli enti soci ai sensi dell'art. 4 TUSP.

Altre misure funzionali al monitoraggio e al contenimento della spesa per le società partecipate sono quelle previste dall'art. 11 co. 6 lett. j) del Dlgs 118/2011 e s.m.i. che impone agli enti locali la verifica dei crediti e debiti reciproci con le proprie società partecipate dirette e indirette (c.d. conciliazione) e dall'art. 147-*quater* del Testo unico enti locali (TUEL) con l'istituzione negli enti locali di un apposito sistema di controllo interno sull'andamento periodico e sui rapporti finanziari con l'ente partecipato e l'adozione di un bilancio consolidato dell'ente locale che ricomprenda anche le risultanze della gestione delle aziende partecipate.

Infine, una ulteriore misura è quella del fondo vincolato per perdite degli organismi partecipati introdotta dall'art. 1, commi 550-552, della L. 147/2013 (legge di stabilità 2014) e riprodotta nell'art. 21, co. 1 del

TUSP secondo cui nel caso di società partecipate delle amministrazioni locali che “presentino un risultato di esercizio negativo, le pubbliche amministrazioni locali partecipanti, che adottano la contabilità finanziaria, accantonano nell’anno successivo in apposito fondo vincolato un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione (enfasi aggiunta)” disponendo nei periodi 4 e 5 che “L’importo accantonato è reso disponibile in misura proporzionale alla quota di partecipazione nel caso in cui l’ente partecipante ripiani la perdita di esercizio o dismetta la partecipazione o il soggetto partecipato sia posto in liquidazione. Nel caso in cui i soggetti partecipati ripianino in tutto o in parte le perdite conseguite negli esercizi precedenti l’importo accantonato viene reso disponibile agli enti partecipanti in misura corrispondente e proporzionale alla quota di partecipazione”.

Come affermato dalla giurisprudenza contabile tale sistema nel rispetto del principio di prudenza “prevede che, qualora un organismo partecipato presenti un risultato di esercizio negativo che non venga immediatamente ripianato, l’ente locale partecipante è tenuto ad accantonare, in misura proporzionale alla quota di partecipazione, l’importo corrispondente in apposito fondo vincolato del bilancio di previsione dell’anno successivo” ... così da costituire “una relazione diretta tra le perdite registrate dagli organismi partecipati e la conseguenziale contrazione degli spazi di spesa effettiva disponibili per gli enti proprietari a preventivo (enfasi aggiunta) ... con l’obiettivo di una maggiore responsabilizzazione degli enti locali nel

perseguimento della sana gestione degli organismi partecipati” (C. conti, SRC Piemonte, del. 3/2018/PAR). Inoltre, tale stanziamento figurativo di spesa refluisce “al termine di ciascun esercizio considerato, nell’avanzo vincolato, in modo da garantire la salvaguardia degli equilibri di bilancio futuri dell’ente” (C. conti, SRC Campania, del. 333/2016/PAR).

A tal proposito è stato affermato dalla giurisprudenza contabile in sede di controllo “che l’adempimento dell’obbligo di accantonamento di quote di bilancio, in correlazione a risultati gestionali negativi degli organismi partecipati, non comporta l’insorgenza a carico dell’Ente socio, anche se unico, di un conseguente obbligo al ripiano di dette perdite o all’assunzione diretta dei debiti del soggetto partecipato” (C. conti, SRC Piemonte, del. 3/2018/PAR) né esime l’Ente socio dalla dimostrazione, in caso di soccorso finanziario, circa la presenza di un interesse a coltivare la partecipazione nella società in perdita per cui le operazioni di ricapitalizzazione mediante utilizzo dell’avanzo sono state ritenute illegittime qualora adombrino, di fatto, un ripiano delle perdite d’esercizio croniche delle società partecipate (cfr. C. conti: SRC Campania, del. 333/2016/PAR e SRC Piemonte, del. n. 15/PAR/2008).

6. Delineata la disciplina normativa di riferimento del caso di specie appare necessario richiamare sinteticamente le vicende principali dei fatti di causa.

La società Ghelas Multiservizi Spa costituita nel maggio 2004 e avente dal 2011 come socio unico il Comune di Gela ha svolto nel tempo i servizi affidati nei diversi contratti di servizio stipulati e prorogati. In

particolare, rispetto ai fatti di causa l'ultimo contratto di servizio stipulato a seguito della del. C.C. n. 136 del 27.12.2019 è stato quello del 31.12.2019 relativo al primo semestre 2020 al quale poi sono seguite numerose proroghe infrannuali fino al mese di giugno 2025, quando a seguito della del. CC n. 58 del 12.06.2025 è stato sottoscritto un nuovo contratto di servizio per il periodo pluriennale dal 16.06.2025 al 31.12.2027.

I servizi affidati alla Ghelas Multiservizi Spa hanno riguardato in prevalenza i servizi strumentali relativi ad attività di supporto e assistenza tecnico/amministrativa al funzionamento degli Uffici comunali (es. segretariato sociale; servizi di portineria e custodia degli edifici comunali, supporto nel settore lavori pubblici, nel settore bilancio e tributi, nel settore urbanistica e patrimonio, oltre che nei servizi cimiteriali e nel servizio demografico) ed attività strumentali di gestione e manutenzione dei beni comunali e del verde pubblico oltre che alcuni servizi pubblici locali quali ad esempio i servizi di parcheggio e sosta (cfr. doc. 51 "RISCONTRO A PR GHELAS" della citazione).

Dagli atti di causa risulta che Ghelas Multiservizi Spa a partire dal 2015 ha manifestato una situazione di perdurante crisi caratterizzata da una diminuzione del volume dei ricavi a fronte di costi della produzione rimasti pressoché invariati e assorbiti nel quinquennio 2015-2019 dal costo del personale per una percentuale media del 79%. Dai bilanci degli esercizi dal 2015 al 2018 emergono i seguenti indicatori di crisi:

- 1) bilancio di esercizio 2015 (approvato il 23.06.2016), differenza

negativa fra il valore della produzione e i costi della produzione per

un importo pari a euro – 80.484,00 e un utile d’esercizio di euro 1.275,00

determinato da un importo straordinario di proventi finanziari;

2) bilancio di esercizio 2016 (approvato il 29.06.2017), perdita di

esercizio pari a euro -50.702,00 ripianata totalmente con l’utilizzo delle

riserve disponibili;

3) bilancio di esercizio 2017 (approvato il 14.03.2019), perdita di

esercizio pari a euro -79.832,00 ripianata parzialmente con le riserve

disponibili con un importo residuo di euro 12.940,00 che ha ridotto il

capitale sociale da euro 400.000,00 a euro 387.060,00;

4) bilancio di esercizio 2018 (approvato il 04.12.2019), perdita di

esercizio pari a euro -370.962,00 che ha ridotto il capitale sociale

originario all’importo di euro 16.098,00 quasi azzerandolo.

Alla data dell’insediamento (maggio 2019) della nuova

amministrazione comunale guidata dal sindaco Greco, odierno

convenuto, la Società Ghelas aveva manifestato, quindi, i seguenti

indicatori di crisi aziendale: risultato operativo lordo negativo per il

2015 e perdite di esercizio per il 2016 e per il 2017 con quest’ultima

perdita ripianata solo in parte con le riserve contabili accantonate. A

fronte di tale quadro critico della Ghelas Multiservizi Spa non risulta

in atti che alla data del maggio 2019 gli organi della Società partecipata

e quelli dell’Ente locale partecipante avessero adottato alcun

provvedimento per prevenire l’aggravamento di tale crisi ai sensi

dell’art. 14, co. 2 TUSP.

Per fronteggiare tale situazione la nuova Amministrazione comunale

gelese guidata dal sindaco Greco ha promosso l'adozione dei seguenti

atti:

- det. sindacale n. 85 del 10.10.2019 di nomina del nuovo amministratore unico della società Ghelas Multiservizi Spa nella persona del sig. Francesco Trainito;

- del. C.C. n 93 del 24.10.2019 di approvazione del rendiconto della gestione relativo all'esercizio 2018 su proposta del responsabile finanziario *p.t.* e odierno convenuto Depetro con costituzione nell'ambito dell'avanzo di amministrazione di un "fondo perdite società partecipate" per un importo di euro 500.000,00 nonostante a quella data l'unica perdita registrata non ripianata della società Ghelas Spa fosse quella dell'esercizio 2018 per un importo di euro 12.940,00 che sulla base della già richiamata disciplina di cui all'art. 21 TUSP comportava per il Comune di Gela l'obbligo di costituire nel bilancio di previsione del 2019 un fondo perdite di pari importo che, nel caso non utilizzo, sarebbe affluito quale quota dell'avanzo vincolato del rendiconto del 2019;

- del. C.C. n. 100 del 31.10.2019 su proposta del sindaco Greco di proroga tecnica dell'affidamento in house alla società Ghelas per il periodo dal 01.11.2019 al 31.12.2019, avendo il precedente contratto di servizio della durata di 8 mesi la scadenza del 31.10.2019, e di invito all'Amministratore unico di Ghelas Multiservizi Spa a proporre "un piano industriale di rilancio entro e non oltre il 20.12.2019" (doc. 5, all. 5 della citazione);

- assemblea ordinaria dei soci della Ghelas del 04.12.2019 in cui il

sindaco Greco quale rappresentante del socio unico Comune di Gela con l'assistenza del responsabile finanziario Depetro, dopo avere approvato il bilancio di esercizio del 2019, ha deciso di "coprire la perdita dell'esercizio pari a 370.962,10 come dalla proposta formulata dall'Amministratore Unico in seno alla relazione sulla gestione e precisamente - in relazione alla destinazione del risultato d'esercizio risultante dal bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2018, che chiude con una perdita di € 370.962,10, considerata la perdita residua dell'esercizio precedente, pari a € 12.940, già al netto delle riserve disponibili, e delle prescrizioni dell'art. 2446 del c.c., di procedere con la copertura mediante utilizzo del fondo accantonato dal socio Comune di Gela già nell'anno 2018, ricapitalizzando la società alla luce del piano di risanamento, che verrà predisposto all'esisto dei servizi da rendere all'ente nel prossimo esercizio sociale" (doc. 5, all. 7 della citazione);

- del. C.C. n 136 del 27.12.2019, su proposta del sindaco Greco, di affidamento in house a Ghelas Multiservizi Spa di diversi servizi per la durata di sei mesi dal 01.01.2019 al 30.06.2019, di approvazione della relazione illustrativa sulle ragioni e sulla sussistenza dei requisiti previsti per il ricorso all'in house providing ex artt. 34, co. 20 D.l. 179/2012 conv. in L. 221/2012, di approvazione dello schema di contratto di servizio e di presa atto "del Piano Industriale proposto dall'Amministratore Unico della Ghelas Multiservizi S.p.A., con il quale, coerentemente con la volontà del Socio Unico, sono stati individuati nuovi servizi al fine di rilanciare l'attività della Società in argomento e in una ottica di razionalizzazione dei costi di esercizio, al

fine di meglio garantire la sostenibilità dei costi della Società partecipata, è stata prevista a breve/medio termine una progressiva riduzione delle spese di competenza, nell'intento di garantire anche la sua sostenibilità di esercizio e i livelli occupazionali" (doc.32, memoria Greco, pag. 25);

- nota prot. 305 del 20.01.2020 avente ad oggetto "Richiesta versamenti socio per il ripiano delle perdite degli esercizi 2017 e 2018" indirizzata, fra l'altro, al sindaco Greco e al responsabile del servizio finanziario Depetro in cui l'amministratore unico *p.t.* di Ghelas Multiservizi Spa ha comunicato che il "Comune di Gela dovrà eseguire il versamento della complessiva somma di Euro 383.902,00 il cui ammontare ai sensi dell'art. 21, commi 1, D.Lgs. n. 175/2016 ... dovrebbe essere già stato accantonato in un apposito conto vincolato" (all. 9 della memoria Depetro);

- del. G.M. n 11 del 28.01.2020 su proposta del responsabile finanziario Depetro Alberto di determinazione delle quote di avanzo vincolato e accantonato presunto al 31.12.2019, variazione di bilancio 2019-2021 per l'esercizio 2020 con applicazione parziale del suddetto avanzo di amministrazione vincolato e accantonato presunto al 31.12.2019 che per quanto qui di interesse ha riguardato l'applicazione dell'avanzo vincolato presunto "parte investimenti" relativo allo stanziamento a copertura delle perdite della società partecipate per un importo di euro 500.000,00. Tale variazione di bilancio è stata giustificata dalla relazione del responsabile finanziario Depetro "su situazioni e attività soggette a termine e scadenze il cui mancato svolgimento

determinerebbe danno per l'Ente per l'esercizio 2020" in cui "l'utilizzo di parte delle somme accantonate al Fondo copertura perdite società partecipate per far fronte alle perdite che si sono registrate nel bilancio della società partecipata Ghelas Multiservizi S.p.A. al 31.12.2018 di € 370.962,00" è qualificato quale obbligazione giuridica scaduta e non perfezionata al 31.12.2019 cui necessita "far fronte con tempestività al fine di evitare un danno per l'Ente" (cfr. doc. 5, all. 12 della citazione, pagg. 9-10);

- assemblea ordinaria dei soci di Ghelas Multiservizi del 17.09.2020 in cui il sindaco Greco quale rappresentante del Comune di Gela-socio unico ha approvato il bilancio di esercizio per il 2019;

- delibera C.C. n. 107 del 22.09.2020, su proposta del responsabile finanziario Depetro Alberto, di riconoscimento del DFB derivante dalla ricapitalizzazione della Ghelas Multiservizi Spa per le perdite maturate al 31.12.2018;

- determina prot. 1347 del 02.10.2020 a firma del responsabile finanziario Depetro Alberto di impegno e contestuale liquidazione del suddetto DFB.

7. Passando al merito, il Collegio ritiene che la domanda attorea possa essere accolta parzialmente nei confronti dei convenuti Greco e Depetro nei termini e per le ragioni di seguito esposte.

Il caso di responsabilità amministrativa che viene in giudizio riguarda la ricapitalizzazione della società in house Ghelas Multiservizi Spa da parte del Comune di Gela disposta nel periodo nel periodo settembre 2019-gennaio 2020 per un importo di euro 383.902,00 pari alle perdite

non ripianate al 31.12.2018 che secondo la tesi attorea si configurerebbe come un non consentito mero soccorso finanziario della Società in house in assenza di un piano di effettivo risanamento come sarebbe dimostrato dalla mancata attivazione negli esercizi successivi del controllo analogo dell'Ente locale sulla Società partecipata, dal mancato svolgimento di una effettiva analisi di convenienza dell'affidamento in house così come dalla sussistenza di molteplici contestazioni sui rapporti crediti-debiti tra il Comune di Gela e la Ghelas Multiservizi Spa cosa che, unitamente all'intervenuto dissesto dell'Ente locale nel novembre del 2023, inficerebbe le poste contabili e i risultati dei bilanci della Società per gli esercizi dal 2019 al 2024.

Tale prospettazione attorea è stata contestata dai due convenuti Greco e Depetro i quali hanno evidenziato che l'operazione controversa non può essere ricondotta al divieto di soccorso finanziario di cui all'art. 14, co. 5 del TUSP in quanto è da ricondurre ad una obbligatoria ricapitalizzazione per riduzione del capitale sociale per perdite *ex art.* 2447 del c.c. fatta salva dalla suddetta norma del TUSP a fronte di perdite transitorie visto che i bilanci degli esercizi della Società dal 2019 hanno riportato sempre un risultato economico positivo.

Tale danno di euro 383.902,00 considerato il rigetto della domanda nei confronti della convenuta Divono è contestato in via principale a titolo di dolo nei confronti dei due suddetti convenuti e in via subordinata con una responsabilità parziaria a titolo di colpa grave con una ripartizione del 60% a carico del convenuto Greco e del 30% a carico del convenuto Depetro.

7.1. Nel caso di specie non è revocabile in dubbio la sussistenza del rapporto di servizio in capo ai convenuti Greco e Depetro.

Parimenti il Collegio ritiene la sussistenza del danno erariale per come quantificato dalla Procura regionale in quanto il corrispondente trasferimento di risorse a fondo perduto in favore di Ghelas Multiservizi Spa è stato disposto in violazione del divieto di soccorso finanziario secondo le coordinate normative e giurisprudenziali già illustrate nei precedenti punti 5.1 e 5.2.

La decisione adottata dal Sindaco *p.t.* Greco con il concorso del responsabile *p.t.* del servizio finanziario Depetro di trasferire l'importo di euro 383.902,00 in favore di Ghelas Multiservizi per coprire le perdite non ripianate al 31.12.2018 che avevano ridotto al di sotto del minimo legale il suo capitale sociale previsto in euro 400.000,00 non è riconducibile alla fattispecie di una ricapitalizzazione obbligatoria *ex art.* 2447 c.c. come prospettato dalla difesa dei due convenuti non ricorrendo nel caso di specie le ipotesi di deroga eccezionale al divieto assoluto di soccorso finanziario per gli "enti pubblici partecipati" di cui all'art. 14, co. 5 TUSP.

Infatti, nel periodo settembre-dicembre 2019 è stata assunta la decisione di ricostituire il capitale sociale di Ghelas Multiservizi nell'importo originario di euro 400.000,00 ridotto al di sotto del minimo di legge a causa delle perdite accumulate per tre esercizi consecutivi (2016-2017-2018), di cui quella del 2018 ancora non era stata "certificata" dall'approvazione del relativo bilancio di esercizio, senza una effettiva e approfondita analisi delle cause della crisi finanziaria

della Società in house e senza una reale verifica delle sue effettive prospettive di risanamento da comprovare ai sensi dell'art. 14, co. 5 del TUSP con un previo piano aziendale adottato dalla Società partecipata, sottoposto all'approvazione dell'Ente locale partecipante (e, se presente, dall'Autorità di regolazione di settore non sussistente nel caso di specie) e comunicato alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

Come affermato dalla consolidata giurisprudenza contabile già richiamata al punto 5.1. l'adozione (da parte della società pubblica), l'approvazione (da parte dell'ente partecipante) e la comunicazione (alla Corte dei conti) di tale piano di risanamento recante un adeguato contenuto atto a dimostrare in modo fondato la sussistenza di concrete prospettive di recupero dell'economicità e dell'efficienza della gestione della Società e di ripristino effettivo dell'equilibrio economico delle attività svolte nel triennio successivo costituisce presupposto indispensabile per potere adottare da parte dell'Ente partecipante qualunque decisione su una eventuale copertura delle perdite della Società pubblica anche nelle forme della ricapitalizzazione oltre il minimo di legge perché altrimenti l'intervento finanziario dell'Ente locale partecipante si configura come un non consentito soccorso finanziario preordinato a occultare o ad alleggerire la crisi strutturale della società partecipata.

Nel caso di specie, dalla sequenza cronologica dei fatti sintetizzati nel precedente punto 6. emerge che la decisione del Comune di Gela di ricapitalizzare Ghelas Multiservizi è stata adottata dal Sindaco *p.t.*

Greco con il concorso del responsabile *p.t.* del servizio finanziario

Depetro in assenza di un adeguato piano di risanamento.

Infatti, con proposta di deliberazione del C.C. n. 07 del 13.09.2019 del responsabile finanziario Alberto Depetro e successiva del C.C. n. 93 del 24.10.2019 è stato deciso, in sede di approvazione del rendiconto della gestione del 2018, di accantonare un fondo perdite partecipate di euro 500.000,00 senza che nel bilancio di previsione del 2018 del Comune di Gela fosse stato costituito un corrispondente accantonamento e senza alcun “aggancio” ai risultati di esercizio della Società partecipata derivanti da bilanci di esercizio già adottati cosa che non risulta conforme ai principi e alle regole contabili richiamati nel punto 5.2. come anche accertato nella deliberazione n. 131/2021/PRSP della SRC Reg. Siciliana di questa Corte che ha dato origine all’istruttoria del P.M.

Come detto, il fondo perdite partecipate quale strumento della contabilità armonizzata deve essere costituito nel bilancio di previsione dell’esercizio successivo a quello in cui sono emerse le perdite non assorbibili della società partecipata con la finalità in una ottica prudentiale di accantonare un importo corrispondente a tali perdite con compressione della spesa corrente dell’ente locale in previsione di una eventuale scelta futura di quest’ultimo di intervenire in soccorso finanziario previa verifica della sussistenza delle richiamate condizioni di legge.

Nel caso di specie, il Comune di Gela ha utilizzato tale istituto contabile direttamente sul rendiconto della gestione del 2018

parametrando l'accantonamento sulle perdite di Ghelas Multiservizi in gran parte ancora da verificare per la parte relativa all'esercizio 2018, per cui l'operazione contabile attuata da strumento prudenziale preventivo di compressione della spesa corrente a salvaguardia degli equilibri di bilancio si è trasformata in strumento di espansione della spesa dell'ente locale che, peraltro, in sede di applicazione dell'avanzo presunto del 2019 sul bilancio dell'esercizio 2020 appare essere stata attuata sulla parte investimenti delle entrate e delle spese (cfr. doc. 5, all. 12 della citazione, pag. 4) con una non corretta qualificazione economica di tale spesa per ricapitalizzazione delle perdite che la giurisprudenza contabile ha sempre ritenuto essere spesa corrente finanziabile con entrate correnti.

Secondo il Collegio l'illustrata operazione di accantonamento contabile con un'inversione logico-cronologica delle sue modalità di attuazione in piena violazione delle norme e dei principi contabili manifesta la circostanza che, già nel mese di settembre 2019, il Comune di Gela aveva deciso di soccorrere finanziariamente Ghelas Multiservizi che versava in uno stato di crisi strutturale pur in assenza del presupposto indispensabile della previa adozione del piano di risanamento da parte della Società in house e sua approvazione da parte del Comune di Gela con successiva comunicazione alla Corte dei conti.

Tale convinzione è confermata dal fatto che il sindaco Greco nell'assemblea dei soci di Ghelas del 04.12.2019, con la partecipazione del responsabile del servizio finanziario Depetro, nell'approvare il bilancio di esercizio del 2018 ha deciso di coprire le perdite della

Società non assorbite al 31.12.2018 pari a euro 383.902,00 “mediante utilizzo del fondo accantonato dal socio Comune di Gela già nell’anno 2018, ricapitalizzando la società alla luce del piano di risanamento, che verrà predisposto all’esito dell’accertamento dei servizi da rendere all’ente nel prossimo esercizio sociale” (cfr. doc. 4, all. “OUT_2018”, pag. 20 della citazione).

Il Comune di Gela, quindi, ha assunto la decisione di ricapitalizzare Ghelas Multiservizi coprendo per intero le perdite al 31.12.2018 non ripianate autonomamente dalla Società così da riportare il suo capitale sociale all’importo originario di euro 400.000,00 facendo riferimento ad un futuro ed ipotetico piano di risanamento ancora da adottare e senza alcuna esplicita ragione giustificativa non rinvenibile neanche nelle successive delibere di applicazione dell’avanzo presunto e di riconoscimento del debito fuori bilancio. Tale scelta è stata esplicitata come sostenibile per il bilancio del Comune di Gela richiamando il precedente accantonamento al fondo perdite partecipate costituito, come visto, nell’ottobre 2019 sull’avanzo di amministrazione del 2018.

Il Collegio osserva, inoltre, che ai fini della sussistenza del suddetto requisito del piano di risanamento non può farsi riferimento, come prospettato dalla difesa dei due convenuti, secondo una valutazione *ex post* al “piano industriale 2020-2022” che sarebbe stato adottato successivamente da Ghelas Multiservizi (cfr. all. 20 della memoria di Greco e all. 8 della memoria di Depetro).

Il Collegio rileva che il suddetto documento in atti recante la firma meccanografica dott. Ing. Francesco Trainito quale Amministratore

unico *p.t.* di Ghelas Multiservizi risulta essere privo di data e di protocollazione né consta essere stato discusso e approvato dal consiglio comunale in quanto non risulta allegato neanche alla del. C.C. n. 136 del 27.12.2019 (cfr. all. 23 della memoria di Greco e all. 17 della memoria Depetro) che nella parte motiva “nel prendere atto di tale piano” ha confermato l’affidamento in house di alcuni servizi comunali alla suddetta Società per il primo semestre del 2020.

Tale documento, più che rappresentare un piano di gestione della crisi della Società volto a ripristinare l’equilibrio economico-finanziario e a garantirne la continuità aziendale con una approfondita analisi delle cause della crisi in atto, presenta un contenuto orientato allo sviluppo e all’espansione con l’idea centrale di incrementare “il fatturato rivolgendosi alle altre amministrazioni” e aumentando i servizi da erogare al Comune di Gela a fronte, però, di una riduzione dei costi del personale in quanto dei 73 dipendenti in servizio al 2019 “tra la fine del 2020 e l’anno 2021 saranno posti in quiescenza n. 9 dipendenti”. Questo piano industriale, quindi, è stato elaborato con riferimento alle seguenti “assunzioni di base:

- consolidamento degli affidamenti dei servizi ad oggi esistenti;
- incremento degli affidamenti per i servizi di gestione delle entrate tributarie ed extra tributarie;
- affidamento dei servizi di progettazione, impiantistica ed altri ad alta tecnologia;
- riduzione dei costi fissi del personale, con incremento della marginalità, con conseguente trasferimento del beneficio al Comune di

Gela” (cfr. all. 8 della memoria di Depetro, pag. 19).

Difatti, il documento non contiene alcuna analisi sui costi e sulla convenienza dei servizi di cui si prevede la fornitura e sulla capacità del personale della Società di poterli erogare in modo efficace ed efficiente. L’idea centrale non supportata da dati concreti è quella che la Società con personale in riduzione è nelle condizioni di potere erogare maggiori servizi al Comune di Gela così da ripristinare il suo equilibrio economico tanto che il piano si conclude con un budget operativo triennale 2020-2022 che prevede per tutti e tre gli esercizi un utile derivante fondamentalmente da una previsione di ricavi nel triennio fissa e da una diminuzione dei costi relativi in via principale alla riduzione del personale per quiescenza.

L’insussistenza di un effettivo piano di risanamento della società Ghelas Multiservizi trova ulteriore conferma nella circostanza che in sede di discussione consiliare del 27.12.2019 sull’affidamento in house dei servizi alla suddetta Società per il primo semestre 2020 il responsabile del servizio finanziario *p.t.* Depetro ha formulato parere negativo sulla proposta di alcuni consiglieri comunali di modifica annuale di tale affidamento con la motivazione secondo la quale “per continuare a essere sostenibile la spesa complessiva dell’ente, la società partecipata deve reimpostare le proprie attività in maniera da ridurre progressivamente la spesa a carico dell’ente e contribuire in maniera indiretta ad un progressivo aumento delle entrate tributarie e patrimoniali dell’ente. Pertanto, oggi non è possibile prendere impegni finanziari a medio termine visto che si auspica una progressiva minore

incidenza della partecipata sul bilancio comunale” (cfr. all. 32 della memoria Greco, pag. 62). Con tale motivazione il convenuto Depetro ha manifestato che, alla data del dicembre 2019, non vi era alcun effettivo e reale percorso di risanamento che potesse giustificare un affidamento stabile e pluriennale dei servizi alla Società e tale situazione si è protratta anche negli anni successivi tanto che fino al giugno 2025 l’ente locale per le stesse cause ha continuato a procedere con proroghe brevi non sussistendo le condizioni per un affidamento di durata medio-lunga. Ciò comprova ulteriormente l’assenza iniziale e il perdurare delle condizioni per attuare il soccorso finanziario di Ghelas Multiservizi da parte del Comune di Gela.

Infatti, il Collegio osserva che la mancanza del previo piano di risanamento da formalizzare nei modi predetti non può essere obliterata dalle circostanze prospettate dalla difesa dei due convenuti sul fatto che i bilanci della Ghelas Multiservizi negli esercizi successivi al 2018 hanno sempre presentato un risultato economico positivo, sul fatto che gli organi di gestione della Società in house hanno adottato diverse azioni di risanamento e sul fatto che l’ente locale dopo la ricapitalizzazione ha esercitato un effettivo controllo analogo sulla Società in house e sui servizi prestati.

Riguardo alla prima circostanza è necessario evidenziare che il risultato positivo del bilancio di esercizio del 2019 di Ghelas Multiservizi risulta essere stato determinato dalla ricapitalizzazione di euro 383.901,00 oggetto di controversia come accertato dalla SRC Reg. Siciliana di questa Corte nella del. n. 131/2021/PRSP che ha dato

origine alla istruttoria contabile sfociata nell'odierno giudizio (cfr. doc. 1 della citazione, pag. 51). Infatti, il risultato economico positivo di euro 31.355,00 dell'esercizio 2019 risulta determinato da un importo straordinario della voce "Altri ricavi e proventi" di euro 614.032,00 rispetto ad un importo di tale voce del 2018 di euro 490,00 che costituirebbero per come esplicitato nella relazione sulla gestione dall'amministratore unico della Società "componenti economici straordinari scaturenti dalla rettifica di poste patrimoniali analizzate" a seguito di una attività straordinaria di accertamento delle poste contabili e della loro rispondenza agli effettivi accadimenti aziendali eseguita nell'ultimo periodo dell'esercizio 2019, di cui non viene fornita alcuna specificazione (doc. 4, all. OUT_2019 della citazione, pag. 35).

Da quanto riportato appare manifesto che, in assenza della ricapitalizzazione decisa nell'assemblea dei soci di Ghelas del 04.12.2019, il risultato del bilancio del 2019 non sarebbe stato positivo. Inoltre, il Collegio nutre forte dubbi sull'attendibilità dei dati contabili rappresentati anche negli esercizi successivi, come prospettato dal P.M., in quanto almeno fino al 2024 non è stata effettuato alcun effettivo allineamento dei dati contabili fra Ente socio e Società partecipata ai sensi dell'art. 11 co. 6 lett. j) del Dlgs 118/2011 e s.m.i. Tale mancata conciliazione di dati contabili è stata accertata per gli esercizi del periodo 2017-2019 dalla SRC Reg. Siciliana di questa Corte nella già richiamata del. n. 131/2021/PRSP (cfr. doc. 1 della citazione, pagg. 40-41) e risulta sussistere anche negli altri esercizi successivi visti

i disallineamenti e le contestazioni sui crediti vantati dalla Società verso l'Ente locale riportati in modo analitico dal P.M. nell'atto di citazione (pagg. 18-29) e già richiamati nella parte in fatto.

Tale mancanza di conciliazione e il conseguente contenzioso che ne è derivato fra l'Ente locale e la Società in house, secondo il Collegio, inficia l'attendibilità dei prospettati risultati positivi degli esercizi successivi al 2018 (peraltro di importo esiguo: euro 31.355,00 per il 2019; euro 5.550,00 per il 2020; euro 2.343,00 per il 2021; euro 40.643,00 per il 2022; euro 1.339,00 per il 2023) e comprova l'assenza di un effettivo risanamento di Ghelas Multiservizi Spa dopo la disposta ricapitalizzazione oltre che costituire un rilevante fattore di rischio per gli equilibri di bilancio del Comune di Gela il quale nel novembre 2023 ha dovuto dichiarare il dissesto.

Infatti, nonostante le ripetute transazioni fra il Comune di Gela e la Ghelas Multiservizi che per quanto risulta in atti sono state almeno tre nel periodo di riferimento, una nel 2016 e due nel 2020 (cfr. all.ti 16, 6 e 7 della memoria Depetro), i rapporti dare-avere fra l'Ente locale partecipante e la Società partecipata non sono stati allineati nel rispetto dei richiamati principi e norme contabili cosa che manifesta una non regolare gestione delle relazioni finanziarie con Ghelas da parte del Comune di Gela che risulta ulteriormente acclarata dalla mancata attivazione del controllo analogo e dalla mancata dimostrazione dell'economicità della gestione dei servizi affidati come risulta chiaramente dalla relazione del segretario generale *p.t.* dell'Ente locale (cfr. doc. 51 della citazione, "RISCONTRO A PR GHELAS").

Nei fatti le relazioni fra l'Ente locale partecipante e la Società partecipata negli anni successivi alla disposta ricapitalizzazione fino al mese di giugno 2025 sono state contraddistinte dalla precarietà degli affidamenti basata sulla proroga temporanea dell'ultima convenzione semestrale stipulata il 31.12.2019, dall'assenza di una reale analisi di economicità dei servizi e di un controllo analogo esercitato dal Comune di Gela sulla società e sui servizi espletati cosa che dimostra ampiamente l'assenza di un effettivo risanamento di Ghelas. Ciò emerge in modo manifesto dal parere negativo reso dal collegio dei revisori del Comune di Gela con verbale n. 27/2024 del 24.04.2024 sulla la proposta di deliberazione consiliare n. 1 del 16.04.2024, recante "Approvazione schema contratto, relazione, schede tecniche e business plan della società Ghelas Multiservizi" (non approvata dall'organo consiliare) in cui nel richiamare la deliberazione n. 92 del 15.03.2023 della SRC per la Regione Siciliana di questa Corte rileva una perdurante assenza di "un'attenta verifica dei servizi affidati nonché di quelli effettivamente svolti con efficacia, efficienza, ed economicità nonché sull'effettiva convenienza rispetto al mercato evidenziando la mancata attivazione del controllo analogo" (Doc. 51, all. 5, "Proposta di Delibera di CC n.1 del 16-4-2024 _GHELAS", pp. 9-14).

Né tale analisi di convenienza risulta essere stata condotta effettivamente nella relazione illustrativa in atti del 19.12.2019 sulle ragioni e sulla sussistenza dei requisiti previsti per l'affidamento in house dei servizi ex art. 34, co. 20, del D.L. 18/10/2012 n. 179 conv. con mod. dalla L. 17/12/2012 n. 221 e sulle ragioni del mancato ricorso al

mercato *ex art.* 192, co. 2, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (cfr. all. 32 della memoria Greco, pagg. 39-62) in quanto tale relazione, anziché dimostrare con un'analisi basata su dati comparati reali la convenienza economica per l'Ente locale di rinnovare l'affidamento diretto a Ghelas Multiservizi dei servizi previsti per il primo semestre del 2020, ne ha affermato la sussistenza in modo apodittico e *in re ipsa* facendo leva in modo prevalente sulla salvaguardia dell'occupazione dei suoi dipendenti che di per sé non è un aspetto sufficiente a giustificare né un affidamento diretto né un salvataggio a tutti i costi anche in considerazione del fatto che, come prospettato correttamente dal P.M., l'ordinamento prevede altri strumenti a tal fine.

Infine, alcuna fondatezza hanno le asserite azioni di risanamento prospettate da parte resistente in quanto si tratta essenzialmente della nomina di un consulente esterno per la gestione esternalizzata della contabilità della Società partecipata (cfr. all. 18 e 19 della Greco) dell'approvazione di un regolamento in materia di controllo analogo poi rimasto non attuato (cfr. all. 21 della Greco). Inoltre, non è convincente la tesi di parte convenuta secondo cui le perdite registrate nel triennio 2016-2018 sarebbero dovute a prestazioni non fatturate visto che il relativo stanziamento del bilancio dell'Ente locale presentava lo stesso ammontare degli esercizi precedenti, in quanto la causa del trasferimento finanziario non è lo stanziamento nel bilancio di previsione dell'Ente partecipante ma l'effettiva prestazione dei servizi affidati da parte della Società partecipata oggetto di fattura accettata dall'Ente locale previa verifica della regolare esecuzione; di

contro, dagli atti risulta per gli esercizi in perdita il fenomeno opposto di prestazioni fatturate per prestazioni straordinarie non autorizzate (cfr. all. 7 memoria Depetro).

Le superiori considerazioni portano il Collegio a ritenere che la ricapitalizzazione oggetto di causa decisa in assenza di alcuna valutazione preventiva e di una dimostrazione delle ragioni economiche e giuridiche dell'operazione alla luce dell'interesse pubblico perseguito dall'Ente locale sia da qualificare come una non consentita operazione di mero soccorso finanziario per cui il relativo esborso dell'Ente locale costituisce danno erariale.

7.2. Accertata la sussistenza del danno erariale, deve essere scrutinata la sussistenza del nesso di causalità tra le condotte illecite contestate ai convenuti Greco e Depetro e il danno azionato.

Il Collegio ritiene che l'accertato danno erariale sia conseguenza immediata e diretta delle condotte illecite contestate ai due convenuti Greco e Depetro per le considerazioni di seguito svolte.

Infatti, da quanto riportato il sindaco *p.t.* Greco con il concorso del responsabile *p.t.* del servizio finanziario del Comune di Gela ha assunto in via autonoma nel periodo di settembre-dicembre 2019 la decisione di ricapitalizzare la Ghelas Multiservizi per le perdite non coperte al 31.12.2018, pur in assenza delle condizioni previste dalla disciplina di riferimento, costruendo le condizioni fattuali e giuridiche che hanno determinato le successive decisioni assunte dagli altri organi dell'ente locale sulla questione fino all'esborso monetario dell'ottobre del 2020.

Infatti, tale decisione esternata dal Sindaco *p.t.* Greco nell'assemblea dei soci di Ghelas del 4 dicembre 2019, anche se risalente almeno al mese di settembre 2019 come detto in precedenza, è stata assunta senza alcuna autorizzazione da parte del consiglio dell'ente locale che ha la competenza in materia non risultando in atti che tale organo di governo locale sia stato investito della questione della ricapitalizzazione prima del settembre 2020 quando ha discusso e approvato il riconoscimento del debito fuori bilancio per la ricapitalizzazione di Ghelas Multiservizi.

A ciò si aggiunga che la giurisprudenza costante di legittimità ha "affermato (cfr. Cass. n. 9619 del 2009; Cass. n. 4923 del 1995; Cass. n. 8928 del 1994; Cass. n. 4089 del 1980) che, nell'ipotesi di perdita del capitale e sua riduzione al di sotto del minimo di legge, lo scioglimento della società si produce automaticamente ed immediatamente, salvo il verificarsi della condizione risolutiva costituita dalla reintegrazione del capitale o della trasformazione della società, da deliberarsi, peraltro, con le maggioranze richieste per le modificazioni dell'atto costitutivo" (Cass. civ., Sez. VI, ord. 2984/2022). Secondo tale impostazione la riduzione del capitale sociale oltre il minimo legale determina l'automatico ed immediato scioglimento della società salvo il verificarsi contestuale della condizione risolutiva costituita dalla reintegrazione del capitale sociale o dalla trasformazione della società che ne determina la salvezza.

Da tale consolidato orientamento ne deriva che la decisione del sindaco *p.t.* Greco di ricapitalizzare a carico del Comune di Gela la società

Ghelas Multiservizi assunta formalmente nell'assemblea dei soci del 4 dicembre 2019 nella qualità di rappresentante legale del socio unico contestualmente all'accertamento della riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale per le perdite derivanti dal bilancio di esercizio 2018 ivi approvato ha impedito lo scioglimento della società garantendo la sua salvezza e facendo sorgere un obbligo giuridico in capo all'Ente locale di trasferire la relativa somma come argomentato nella già richiamata proposta a firma del responsabile *p.t.* del servizio finanziario Depetro approvata con deliberazione C.C. n. 11 del 28.01.2020 di applicazione al bilancio del 2020 dell'avanzo presunto del 2019 per la parte relativa al fondo perdite partecipate (cfr. doc. 5, all. 12 della citazione) e nella richiesta di onorare tale obbligazione fatta da Ghelas Multiservizi in data 20 gennaio 2020 (cfr. all. 9 della memoria Depetro). Su tale decisione sindacale ha dato un concorso causale rilevante il sig. Depetro approntando in violazione dei principi e delle regole contabili vigenti la copertura di tale ricapitalizzazione tramite la proposta della costituzione del fondo perdite partecipate sull'avanzo di amministrazione del rendiconto 2018, assistendo il sindaco nell'assemblea dei soci del 04.12.2019 e predisponendo la proposta di applicazione dell'avanzo presunto del 2019 al bilancio 2020 per la parte relativa al suddetto fondo.

Tali condotte dei due convenuti si presentano, quindi, illecite e con efficienza causale determinante sul danno oggetto del giudizio essendo infondati, per quanto suggestivi, gli argomenti difensivi dei convenuti sul carattere necessitato della disposta ricapitalizzazione

delle perdite ai sensi dell'art. 2447 c.c. Infatti, rispetto al quadro normativo per come interpretato dalla giurisprudenza contabile, la condotta esigibile dagli odierni convenuti, al momento del manifestarsi della perdita del 2018 era quella, laddove non si fosse optato per lo scioglimento della società, di trasformare Ghelas in società a responsabilità limitata o ricostituire il suo capitale sociale residuo di euro 16.098,00 al minimo di legge pari a euro 50.000,00 con un nuovo apporto di solo euro 33.902,00 rinviando ogni ulteriore decisione all'esito della presentazione di un credibile piano di risanamento accompagnato dalla definizione completa di tutte le controversie sui rapporti pregressi tra Comune e società partecipata e dall'approvazione di un affidamento stabile pluriennale giustificato da una effettiva analisi di convenienza.

Le superiori argomentazioni sulla determinante efficienza causale delle condotte dei convenuti Greco e Depetro, oltre che comportare il rigetto totale della prospettazione di parte resistente sulla sussistenza di apporti causalmente efficienti di altri soggetti, rendono irrilevante la disciplina dello scudo erariale sui fatti dannosi colposi commessi dopo il 17 luglio 2020 ai sensi dell'art. 21, co. 2, del d.l. n. 16 luglio 2020, per come modificato dalla legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120, restando assorbita la questione se tale disciplina derogatoria e straordinaria continui ad applicarsi per i fatti colposi fonte di danno commessi dal 17.07.2020 al 31.12.2025 a seguito dell'entrata in vigore dalla nuova disciplina generale sulla responsabilità amministrativa prevista dalle modifiche apportate dall'art. 1 della L. 1/2026 alla Legge

20/1994.

7.3. Così accertati il danno erariale, le condotte illecite dei due convenuti Greco e Depetro e la loro efficienza causale sul danno azionato, il Collegio ritiene che sussista in capo ai convenuti anche l'elemento soggettivo della colpa grave prospettato in via subordinata dal P.M. non ritenendo sussistente la prova del dolo erariale come prospettato in via principale dalla Procura regionale.

A tal proposito bisogna fare riferimento alla nuova definizione di colpa grave recata dall'art. 1 co. 1, terzo periodo della L. 20/1994 per come introdotta dall'art. 1, co. 1, lett. a) parte 1.1. della L. 1/2026 (applicabile all'odierno giudizio in forza delle disposizioni transitorie ex art. 6 l. 1/2026) secondo cui "Costituisce colpa grave la violazione manifesta delle norme di diritto applicabili, il travisamento del fatto, l'affermazione di un fatto la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento o la negazione di un fatto la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento. Ai fini della determinazione dei casi in cui sussiste la violazione manifesta delle norme di diritto applicabili si tiene conto, in particolare, del grado di chiarezza e precisione delle norme violate nonché dell'inescusabilità e della gravità dell'inosservanza. Non costituisce colpa grave la violazione o l'omissione determinata dal riferimento a indirizzi giurisprudenziali prevalenti o a pareri delle autorità competenti" (enfasi aggiunta).

Con tale norma il legislatore ha voluto introdurre una definizione normativa di colpa grave parametrata sull'attività procedimentale e

provvedimentale della P.A. la quale riflette un orientamento già maturato nella precedente giurisprudenza contabile rispetto al generale elemento della colpa grave introdotto nella L. 20/1994 dal d.l. 23 ottobre 1996, n. 543, convertito in legge 20 dicembre 1996, n. 639 che aveva individuato un profilo contenutistico e tipologico della sussistenza della colpa grave nella “macroscopica violazione delle norme” (cfr. C. conti, Sez. II App., sent. n. 234/2025 e giurisprudenza ivi richiamata). Di contro lo stesso orientamento aveva ritenuto che la non chiarezza delle norme da applicare, la sussistenza di un contrasto interpretativo su tali norme o l’applicazione di un orientamento giurisprudenziale sussistente al momento dei fatti e poi superato dalla giurisprudenza successiva sono elementi concreti per escludere la colpa grave dell’agente convenuto in quanto in questi casi non può ravvisarsi quella palese violazione delle norme di diritto che conformano l’attività da porre in essere (cfr., C. conti, *ex multis*: Sez. II App., sent. 57/2022; Sez. giur. Lombardia, sent. 2/2024; Sez. giur. TAA, sent. n. 62/2020).

Come risulta evidente la nuova definizione di colpa grave valorizza per quanto di interesse la “violazione manifesta delle norme di diritto applicabili” da rapportate al loro grado di chiarezza e di precisione, al consolidato formante giurisprudenziale e all’assenza di scusanti per l’agente convenuto.

Il Collegio ritiene che i fatti contestati ai due suddetti convenuti si configurino quali condotte illecite imputabili agli stessi a titolo di colpa grave causative del suddetto danno erariale sulla base della grande

chiarezza e precisione della disciplina di cui all'art. 14 del TUSP sul divieto di soccorso finanziario e di quella precedente del 2010 per come interpretate in modo univoco dalla consolidata giurisprudenza contabile formatasi prima dei fatti causa e già richiamata nella parte 5.1. non sussistendo per come argomentato in precedenza alcuna scusante per i due convenuti.

Il Collegio, quindi, condivide la prospettazione attorea in via subordinata che le suddette condotte illecite causative di danno siano state poste in essere dai convenuti Greco e Depetro con colpa grave sussistendo nel caso di specie una macroscopica violazione delle norme applicabili anche alla luce del granitico orientamento della giurisprudenza contabile e del notevole livello di cultura professionale dei due convenuti.

7.4. Accertata la responsabilità amministrativa dei due suddetti convenuti, deve essere ora scrutinata la questione sollevata da parte resistente sull'eccezione di *compensatio lucri cum damno* ai sensi dell'art. 1, co. 1-*bis* della L. 20/1994 che nel testo attualmente vigente dopo le modifiche apportate dall'art. 1 della L. 1/2026 prevede che "Nel giudizio di responsabilità, fermi restando il potere di riduzione e l'obbligo di esercizio del potere riduttivo nei casi previsti dal comma 1-octies del presente articolo, nella quantificazione del danno deve tenersi conto, dell'eventuale concorso dell'amministrazione danneggiata nella produzione del danno medesimo, dei vantaggi comunque conseguiti dall'amministrazione di appartenenza, o da altra amministrazione, o dalla comunità amministrata in relazione al

comportamento degli amministratori o dei dipendenti pubblici

soggetti al giudizio di responsabilità” (enfasi aggiunta).

La prospettazione dei due convenuti è quella che la contestata

operazione di ricapitalizzazione per perdite ha permesso alla società

Ghelas Multiservizi di continuare a prestare servizi in favore del

Comune di Gela per cui tale utilità neutralizzerebbe del tutto il danno

subito da quest’ultimo per l’esborso sostenuto per l’indebito soccorso

finanziario.

La prevalente giurisprudenza contabile da tempo ha affermato che la

possibilità di applicare tale istituto è subordinata al ricorrere di rigorosi

presupposti (identità causale tra il fatto produttivo del danno e quello

produttivo dell’utilità; effettività dell’utilità conseguita;

corrispondenza dell’utilità ai fini istituzionali dell’amministrazione;

appropriazione dei vantaggi da parte dell’amministrazione

danneggiata) e che i prospettati vantaggi conseguiti costituiscono fatti,

da accertare con il criterio di una valutazione *ex post*, il cui onere

probatorio, sia per la sussistenza che per la quantificazione, incombe

sul convenuto, in base al tradizionale riparto previsto dall’art. 2697, c.

1, c.c., risolvendosi, la richiesta di “compensatio lucri cum damno”, in

un’eccezione in senso proprio, relativa alla sussistenza di un fatto di

natura modificativa del diritto risarcitorio azionato in giudizio (C.

conti, Sez. I App., sent. n. 52/2024 e la giurisprudenza ivi citata).

Nel caso di specie basta osservare che sicuramente manca l’identità del

fatto generatore in quanto il danno e l’asserito vantaggio non derivano

da un unico fatto generatore, visto che il danno deriva dall’indebito

soccorso finanziario *sub specie* di ricapitalizzazione della Società al di sopra del minimo di legge in palese violazione delle univoche coordinate normative ed ermeneutiche mentre l'asserito vantaggio deriverebbe dai servizi forniti dalla Società al Comune. Né potrebbe essere postulata tale identità dalla prospettazione che senza la suddetta ricapitalizzazione Ghelas Multiservizi sarebbe stata posta in liquidazione in considerazione delle già illustrate condotte alternative esigibili dai due convenuti.

Ne consegue che l'eccezione di tenere conto dei vantaggi comunque conseguiti dall'Ente locale va respinta. A ciò si aggiunge la considerazione che nel caso di specie il Collegio non ritiene sussistente alcun concorso del Comune di Gela nella produzione del danno azionato ai sensi dal nuovo inciso introdotto nell'art. 1 co. 1-*bis* della L. 20/1994 dall'art. 1 co. 1 lett. a) n. 3 della L. 1/2026.

Va riconosciuta, quindi, la responsabilità amministrativa gravemente colposa dei convenuti Greco e Depetro nella misura prospettata dal P.M. e condivisa dal Collegio pari al 60% nei confronti del convenuto Greco per una quota di danno pari a euro 230.341,20 e del 30% nei confronti del convenuto Depetro per una quota di danno pari a euro 115.170,60 restando non addebitata la quota di danno del 10% contestata alla convenuta Divono.

7.5. Accertata la responsabilità amministrativa dei convenuti Greco Lucio Cristoforo e Depetro Alberto, il Collegio è chiamato a verificare se sussistono le condizioni per l'esercizio facoltativo del potere riduttivo del danno accertato in considerazione del fatto che la nuova

disciplina di cui all'art. 1 co. 1-*octies* della L. 20/1994 sul cosiddetto potere riduttivo obbligatorio, quale tetto al danno accertato da porre a carico del responsabile nei casi di responsabilità amministrativa colposa senza illecito arricchimento nei limiti di "un importo non superiore al 30 per cento del pregiudizio accertato e, comunque, non superiore al doppio della retribuzione lorda conseguita nell'anno di inizio della condotta lesiva causa dell'evento o nell'anno immediatamente precedente o successivo, ovvero non superiore al doppio del corrispettivo o dell'indennità percepiti per il servizio reso all'amministrazione o per la funzione o l'ufficio svolti, che hanno causato il pregiudizio", tiene fermo come visto nel comma 1-*bis* dell'art. 1 della stessa legge il tradizionale potere riduttivo facoltativo che trova il suo fondamento normativo negli articoli 83, co. 1, R.D. 2440/1923, 52, co. 2, R.D. 1214/1934 e 19 del dPR n. 3/1957 secondo cui "La Corte, valutate le singole responsabilità, può porre a carico dei responsabili tutto o parte del danno accertato o del valore perduto". Tali norme attribuiscono al Giudice contabile il potere-dovere esercitabile anche d'ufficio di ridurre secondo il suo prudente apprezzamento il *quantum* del danno erariale accertato da imputare all'agente pubblico autore di condotte illecite dannose al ricorrere dei necessari elementi di natura oggettiva o soggettiva che possano giustificare l'esercizio (cfr., C. conti, *ex multis*, Sez. App. Reg. Siciliana, sent. n. 46/2013) così da valorizzare le circostanze del caso concreto. Il Collegio ritiene che, solo dopo tale valutazione sull'esercizio del potere facoltativo di riduzione dell'addebito, il Giudice contabile deve

confrontarne l'esito con i nuovi limiti del danno imputabile previsti dal potere riduttivo obbligatorio di cui all'art. 1, co. 1-*octies* della L. 20/1994 e, solo ove l'esito della prima valutazione conduca ad un danno imputabile superiore ai nuovi limiti obbligatori, deve applicare quest'ultimi previa valutazione della compatibilità della nuova normativa con la Costituzione e con il diritto eurounitario.

Il Collegio ritiene che nel caso di specie possa farsi ricorso all'applicazione di tale potere riduttivo facoltativo per le considerazioni di seguito esposte.

A tal proposito vengono in rilievo in modo particolare alcune circostanze oggettive, ovvero che la gestione del rapporto del Comune di Gela con la società Ghelas Multiservizi precedente alla ricapitalizzazione delle sue perdite nel 2019 non appare essere stata connotata dall'adeguato esercizio dei poteri di vigilanza e controllo intestati all'Ente *dominus*, considerato che la Società aveva conseguito sistematicamente perdite di gestione dal 2016 senza che fosse mai stata sollecitata l'adozione di provvedimenti necessari al fine di prevenire l'aggravamento della crisi e senza alcuna azione di accertamento delle eventuali responsabilità per tali risultati negativi.

Infatti, gli organi di governo, di gestione e di controllo del Comune di Gela nel tempo hanno tollerato la "mala gestio" delle relazioni finanziarie tra l'Ente locale socio e la Società partecipata testimoniata dal cronico disallineamento contabile dei rapporti credito-debito sfociati in controversie anche giudiziali contribuendo ad alimentare la cultura del soccorso finanziario ad ogni costo da parte dell'Ente locale

nei confronti della propria Società in house che è stato il contesto nel quale sono emersi i fatti dannosi oggetto di causa.

Dagli atti di causa emerge, infatti, una generale non adeguata considerazione della valorizzazione di una gestione razionale della partecipazione del Comune di Gela nella Ghelas Multiservizi Spa in considerazione della causa genetica di tale Società sorta con “l’obiettivo di stabilizzare i lavoratori LSU/LPU circa 86 lavoratori precari che erano impiegati nei vari settori e servizi del Comune di Gela” (doc. 32 della memoria Greco, pag. 58).

Tali circostanze inducono il Collegio ad applicare nella misura del 70% il potere riduttivo facoltativo dell’addebito nei confronti di tutti e due i suddetti convenuti ai quali, quindi, va imputato soltanto il 30% delle quote di danno imputabili come indicato nel precedente paragrafo.

Ne consegue che, all’esito dell’esercizio del potere riduttivo facoltativo, il danno imputabile al convenuto Greco è di euro 69.102,36 (pari al 30% del 60% del danno azionato corrispondente a euro 230.341,20) e quello imputabile al convenuto Depetro è di euro 34.551,18 (pari al 30% del 30% del danno azionato corrispondente a euro 115.170,60).

L’esito di tale valutazione facoltativa del potere riduttivo risulta in modo evidente non superiore ai nuovi limiti legali di cui all’art. 1 co. 1-*octies* della L. 20/1994.

Tale comparazione tra l’esito del potere riduttivo facoltativo e l’esito del potere riduttivo obbligatorio nel caso di specie conduce alla stessa conclusione, sia se si considera l’applicazione per i dipendenti e gli

amministratori pubblici di entrambi i tetti, quello del 30% del danno (con irrilevanza nel caso di specie della questione se tale primo limite del 30% debba essere calcolato sull'intero danno accertato o sulla quota di danno accertato addebitabile a ciascuno dei due convenuti come sostenuto da parte della dottrina) e quello del doppio dello stipendio/indennità annui lordi, sia se si considera l'applicabilità per i dipendenti e gli amministratori pubblici del solo tetto speciale del doppio del percepito annuo lordo, come argomentato da minoritari contributi dottrinari. A tal proposito vengono in rilievo gli elementi forniti dalla difesa del Greco (cfr. doc. 38 memoria Greco) e il fatto che anche per il Depetro quale dirigente responsabile di servizio di un Comune medio-grande, in assenza di sue allegazioni contrarie, è da ritenere sulla base delle nozioni di comune esperienza che tale limite stipendiale sia maggiore dell'importo di euro 34.551,18 addebitabile all'esito dell'esercizio del potere di riduzione facoltativo.

Ne consegue che nel caso di specie è irrilevante la nuova disciplina sui limiti legali del danno imputabile di cui all'art. 1 co. 1-*octies* della L. 20/1994.

8. In conclusione il Collegio ritiene, in accoglimento parziale dell'atto di citazione, che va rigettata la domanda attorea nei confronti della convenuta Divono Giovanna e va accolta parzialmente nella misura del 30% della quota del danno contestato la domanda attorea nei confronti dei convenuti Greco Lucio Cristoforo e Depetro Alberto, i quali vanno condannati al pagamento nei confronti del Comune di Gela delle somme pari rispettivamente a euro 69.102,36 ed a euro

34.551,18 da ritenersi comprensive di rivalutazione monetaria. Su tali somme vanno applicati gli interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino all'effettivo soddisfo.

9. Le spese di giudizio seguono la soccombenza per i convenuti Greco e Depetro e sono liquidate in favore dello Stato come da dispositivo.

Con riferimento alla convenuta Divono le spese di lite sono poste a carico del Comune di Gela e liquidate in favore della stessa come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana, definitivamente pronunciando, in accoglimento parziale della domanda proposta dalla Procura regionale

- rigetta la domanda nei confronti della sig.ra Divono Giovanna e liquida le spese in suo favore e a carico del Comune di Gela nell'importo complessivo di euro 2.528,25 (*duemilacinquecentoventotto/25*), oltre IVA e CPA se dovuti;

- accerta e dichiara la responsabilità amministrativa del sig. Greco Lucio Cristoforo e del sig. Depetro Alberto e, per l'effetto,

• condanna il sig. Greco Lucio Cristoforo al pagamento, in favore del Comune di Gela, della somma complessiva di euro 69.102,36 (*sessantanovemilacentodie/36*) da ritenersi comprensiva di rivalutazione monetaria a cui vanno aggiunti gli interessi legali decorrenti dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino all'effettivo soddisfo integrale del credito erariale;

• condanna il sig. Depetro Alberto al pagamento, in favore del

Comune di Gela, della somma complessiva di euro 34.551,18

(*trentaquattromilacinquecentocinquantuno/18*) da ritenersi comprensiva

di rivalutazione monetaria a cui vanno aggiunti gli interessi legali

decorrenti dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino

all'effettivo soddisfo integrale del credito erariale;

- condanna i convenuti Greco Lucio Cristoforo e Depetro Alberto in

solido al pagamento, in favore dello Stato, delle spese di giustizia

liquidate in euro 387,54 (*trecentottantasette/54*).

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso, in Palermo, nella camera di consiglio del 4 marzo 2026.

Il Giudice estensore

Il Presidente

Gaspere Rappa

Salvatore Chiazzese

F.to digitalmente

F.to digitalmente

Depositata in Segreteria nei modi di legge

Palermo, 04 giugno 2026

Il Direttore della Segreteria

Dott.ssa Caterina Giambanco

F.to digitalmente

Originale sentenza	€ 384,00
Originale sent. esecutiva digitale	€ 16,00
Diritti di cancelleria digitali	€ 19,65
Totale spese	€ 419,65
Il Direttore della Segreteria Dott.ssa Caterina Giambanco <i>firmato digitalmente</i>	